

## ORIENTAMENTI

---

**MARIANNA PIGNATA**

### **La libertà di informare e di essere informati. Dissertazioni giurisprudenziali in età repubblicana**

Lo studio esamina i temi della libertà d'informazione e dei reati commessi a mezzo stampa negli anni successivi all'entrata in vigore della Costituzione repubblicana. L'articolo si sviluppa nell'analisi delle leggi e della giurisprudenza delle corti italiane, prestando attenzione al cambiamento di mentalità dei giudici.

*The essay analyzes the issues of freedom of information and crimes committed in the press in the years following the entry into force of the Republican Constitution. The article develops in the analysis of laws and Jurisprudence of the Italian Courts, paying attention to change of mentality from the judges.*

SOMMARIO 1. La libertà d'espressione nella neonata Repubblica democratica. - 2. "La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure". - 3. Reati di stampa e reati a mezzo stampa: endiadi o fattispecie alternative? - 4. La responsabilità del giornalista ed il rispetto della dignità della persona: equipollenza in continua evoluzione. - 5. La discussa definizione del diritto di cronaca. - 6. Diritto di cronaca e diritto di storia: un rapido sguardo al passato. - 7. la responsabilità del direttore. - 8. La corresponsabilità tra il direttore, il proprietario e l'editore. - 9. Il limite del buon costume.

#### **1. La libertà d'espressione nella neonata Repubblica democratica**

L'Italia che usciva dal secondo dopoguerra delineava, attraverso i lavori dell'Assemblea Costituente, la fisionomia del nuovo ordinamento che intendeva darsi e che trovava nella Carta Costituzionale la sua espressione più alta.

I principi posti a fondamento dello Stato democratico sono il frutto del travaglio che il Paese ha vissuto negli ultimi decenni e rappresentano il desiderio di un popolo ad una convivenza civile e pacifica in cui la persona, arricchita dai principi e dalle libertà che le derivano in quanto essere umano, assume il ruolo centrale che le spetta per "diritto naturale", indipendentemente da ogni successivo intervento statale.

L'art. 2 Cost. è l'espressione più alta di questo desiderio, cui fanno da cornice i diritti ed i doveri esplicitati nei principi fondamentali e nella parte prima della Carta: un sistema teso a garantire all'individuo, sia come singolo che nelle formazioni sociali, il suo diritto ad un'esistenza libera, dignitosa e democratica. L'elencazione dei diritti, lungi dall'essere tassativa, rappresenta la traduzione - nella costituzione "formale" - di quelle situazioni giuridiche considerate meritevoli di riconoscimento e di tutela nel nuovo ordine sociale.

In tale contesto si colloca la libertà di espressione, il cui ambito e le cui potenzialità vanno ben oltre la pura manifestazione di pensiero, per l'elementare ragione che 'esprimersi' può voler significare non manifestare alcun pensiero, oppure manifestare pulsioni interiori ed emozioni; che 'esprimersi' può voler

significare coinvolgere la dimensione psicologica, spirituale, l'ambito affettivo ed emozionale, i processi cognitivi e l'elaborazione concettuale.

Funzionali all'effettività dell'esercizio della libertà di pensiero appaiono proprio gli strumenti dell'informazione, della comunicazione, della cronaca e delle innumerevoli altre manifestazioni in cui l'individuo può 'svelarsi'. In questo contesto va collocato e letto l'art. 21 Cost., perché la circolazione delle informazioni è il presupposto per realizzare una *democrazia dell'informazione* che coinvolga tutti i soggetti su un piano di effettiva uguaglianza e di pari dignità sociale ed umana<sup>1</sup>.

Il testo costituzionale dà nuova linfa al mondo delle comunicazioni, svegliatosi dal lungo torpore cui lo aveva relegato il regime fascista. Pertanto, con le elezioni politiche del 18 aprile 1948 e la vittoria della Democrazia Cristiana sul Fronte popolare, la stampa italiana tendeva a polarizzarsi sui due versanti politico e sociale, a distinguersi in organi ufficiali di partito, ma, anche come stampa di informazione e giornalismo indipendente, ad entrare in modo sempre più preponderante nella vita della Nazione con finalità formative e culturali<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> L'art. 21 esprime il forte sentimento dei Costituenti di voler conferire, al nascente ordinamento, i caratteri di uno Stato democratico caratterizzato dalla rivalutazione dei diritti, che il precedente ordinamento aveva fortemente compresso, e da un nuovo modo di concepire i rapporti tra Stato e cittadini. Ne è espressione l'enfasi con la quale si afferma la libertà di stampa: «le attività accessorie e tuttavia ineliminabili nell'attuazione di tale libertà, la libertà di raccogliere e ricercare notizie, la libertà di cronaca e di critica, fino a considerarvi le nuove tecnologie informatiche e le informazioni in rete», R. RAZZANTE, *Manuale di diritto dell'informazione e della comunicazione*, quarta edizione, Padova, 2008, 34 ss.

<sup>2</sup> Le diverse compagini parlamentari aspirarono ad 'appropriarsi' dei mezzi di informazione, per evidenti finalità propagandistiche. La prima 'conquista', in ordine di tempo, fu della Democrazia Cristiana con il quotidiano "IL Mattino" di Napoli; vi fu poi l'agenzia "ANSA", che venne sottoposta a controllo governativo attraverso l'assegnazione di un contributo annuale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Anche la Confindustria, dal canto suo, creò una catena di propri giornali per garantirsi un posto di rilievo nel nuovo scenario economico. E ancora, nuove proprietà vicine alla Democrazia Cristiana si insediavano a Bologna e Firenze rispettivamente nei quotidiani "Il Resto del Carlino" e "La Nazione"; la Sinistra, per nulla passiva, operò per il potenziamento delle sue testate: "l'Unità" e "Paese Sera" per il P.C.I.; "Avanti!" ed "Il Lavoro" per il P.S.I. Nel contempo fu dato alle stampe il quotidiano dell'M.S.I. "Il Secolo d'Italia". Nel 1950 esplose il boom dei settimanali (Epoca, il Mondo, Europeo). Il 21 aprile del 1956 uscì in edicola "Il Giorno" di Enrico Mattei. I motivi che ne determinarono la nascita, la formula e la collocazione politica, apparivano in forte contrapposizione con le tendenze dominanti sul terreno politico-economico-giornalistico. Alla fine del 1959, in Italia si pubblicavano 93 quotidiani, malgrado quelli di rilievo nazionale fossero solo tre (il Corriere della Sera, La Stampa, Il Giorno). A tal proposito, esemplificativa la definizione ripresa dal conduttore e storico Paolo Mieli, nel docu-film "Correva l'anno", (trasmesso dal canale tv RAI 3 il 22 dicembre 2009), che definiva gli anni '50 "il decennio degli scoop", poiché «i giornali non hanno più timore dell'ordine costituito, perché saranno loro a creare un nuovo ordine costituito». Per una storia dei quotidiani italiani si rinvia a G. GOZZINI, *Storia del giornalismo*, Milano, 2000; M. FORNO, *Informazione e potere. Storia del giornalismo italiano*, Bari, 2012; P. MURIALDI, *Storia del giornalismo italiano. Dalle Gazzette a Internet*, Bologna, 2014.

Il diritto d'informazione, nella sua accezione più ampia, rappresentò, quindi, in quella congiuntura, la più alta espressione da una lato, del desiderio di rapporti franchi e leali tra Stato e cittadino (si pensi alla trasparenza degli atti, alla privacy, alla circolazione delle notizie); dall'altro, di rapporti liberi, rispettosi e democratici tra gli stessi cittadini, i quali, attraverso l'informazione, potevano aspirare ad una reale crescita, ad una coesistenza civile, pacifica e dignitosa, nonché di partecipare alla vita politica, sociale e sindacale dello Stato. Sono queste le considerazioni che spinsero la Corte Costituzionale a rimarcare, negli anni, la natura coesistenziale dell'art. 21 Cost.<sup>3</sup> allo sviluppo della vita del Paese, e per sottolineare il principio che la norma integra un elemento essenziale, decisivo e qualificante della Repubblica democratica<sup>4</sup>.

Non a caso, con la sentenza n. 1 del 14 giugno 1956, la Consulta immediatamente pose in evidenza la spiccata sensibilità verso il tema della libertà di stampa, dichiarando l'illegittimità costituzionale di quasi tutti i commi dell'art. 113 T.U. di pubblica sicurezza (R.D. n. 773/1931):

Pertanto è il contenuto concreto delle norme dettate nell'articolo 21 della Costituzione e il loro rapporto con le disposizioni dell'art. 113 della legge di p.s. che dovranno essere presi direttamente in esame, per accertare se vi sia contrasto dal quale derivi la illegittimità costituzionale di queste ultime disposizioni. Per escludere che contrasto vi sia, è stato da qualcuno asserito che bisogna distinguere tra manifestazione del pensiero, la quale deve essere libera, e la divulgazione del pensiero dichiarato, della quale non è menzionata nella Costituzione. Ma tale distinzione non è consentita da alcuna norma costituzionale. [...] Una distinzione fra manifestazione del pensiero, di cui l'art. 21 Cost. proclama la libertà, e divulgazione del pensiero dichiarato, non può ritenersi consentita da alcuna norma costituzionale. [...] È evidentemente da escludere che con la enunciazione del diritto di libera manifestazione del pensiero la Costituzione abbia consentito attività le quali turbino la tranquillità pubblica, ovvero abbia sottratto alla polizia di sicurezza la funzione di prevenzione dei reati. Sotto questo aspetto bisognerebbe non dubitare della legittimità costituzionale dell'art. 113 T.U. leggi di p.s., se il conferimento del potere ivi indicato all'Autorità di pubblica sicurezza risultasse vincolato al fine di impedire fatti costitutivi di reati o che, secondo ragionevoli previsioni, potrebbero provocarli. [...]. Ma è innegabile che nessuna determinazione in tale senso

---

<sup>3</sup> Il principio è stato così espresso nella prima sentenza della Corte cost., n. 1 del 1956, e ribadito nelle sue successive sentt. n. 5 del 1965, n. 11 del 1968, n. 98 del 1968, n. 105 del 1972, n. 94 del 1977.

<sup>4</sup> R. RAZZANTE, *Manuale di diritto dell'informazione e della comunicazione*, cit., 35.

vi è nel detto articolo, il quale, col prescrivere l'autorizzazione, sembra far dipendere quasi da una concessione dell'autorità di pubblica sicurezza il diritto, che l'art. 21 della Costituzione conferisce a tutti, attribuendo alla detta autorità poteri discrezionali illimitati, tali cioè che, indipendentemente dal fine specifico di tutela di tranquillità e di prevenzione di reati, il concedere o il negare l'autorizzazione può significare praticamente consentire o impedire caso per caso la manifestazione del pensiero. [...] L'art. 113 T.U. delle leggi di p.s. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, col prescrivere per la diffusione, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, di scritti o disegni, l'autorizzazione di P.S. e non imponendo alcun limite al potere discrezionale conferito all'autorità, sembra far dipendere quasi da una concessione della stessa autorità, il diritto di manifestazione del pensiero, con ogni mezzo, che invece l'art. 21 della Costituzione riconosce incondizionatamente a tutti. Pur avendo notevolmente ridotto l'ampiezza di tale potere, il decreto legislativo 8 novembre 1947, n. 1382 (che consente il ricorso al Procuratore della Repubblica contro i provvedimenti dell'Autorità di pubblica sicurezza che abbiano negato l'autorizzazione, disponendo che la decisione del Procuratore della Repubblica li sostituisca a tutti gli effetti) non ne ha eliminato la indeterminatezza originaria, per cui continua a sussistere una eccessiva estensione di discrezionalità, così per l'autorità di pubblica sicurezza come per l'organo chiamato a controllarne l'attività. Le disposizioni dei commi primo, secondo, terzo, quarto, sesto e settimo dell'art. 113 T.U. leggi di P.S., vanno quindi dichiarate costituzionalmente illegittime per contrasto con l'art. 21, primo comma, della Costituzione.

Dall'analisi del «ritenuto in fatto» emergeva la vasta area di applicazione della libertà in oggetto ed i controversi risvolti socio-politici ad essa connessi.

La questione di legittimità costituzionale, che forma oggetto dei trenta giudizi promossi con le ordinanze sopra elencate, è unica e fu sollevata nel corso di vari procedimenti penali (alcuni in primo grado, altri in appello) che si svolgevano a carico di persone alle quali erano imputate trasgressioni al precetto dell'art. 113 del T.U. delle leggi di p.s. per avere o distribuito avvisi o stampati nella pubblica strada, o affisso manifesti o giornali, ovvero usato altoparlanti per comunicazioni al pubblico, senza autorizzazione dell'autorità di pubblica sicurezza. [...] In uno dei procedimenti penali all'imputato era invece contestato il reato di omissione di atti di ufficio preveduto dall'art. 328 Cod. pen. in quanto, nella sua qualità di vice Sindaco, in assenza del Sindaco, aveva ommesso di provvedere alla rimozione di manifesti che erano stati affissi senza

l'autorizzazione della pubblica sicurezza, nonostante le sollecitazioni a lui rivolte dal Comandante della stazione dei carabinieri [...] <sup>5</sup>.

L'effetto di tale sentenza era stato quello di evidenziare il nuovo clima instauratosi nei rapporti tra informazione, stampa, cittadini e Stato e non fu marginale che, a fronteggiarsi sulla delicata questione *de quo*, vi fossero insigni giuristi quali Enrico De Nicola (Presidente della Corte), Costantino Mortati, Francesco Mazzei, Massimo Severo Giannini, Vezio Crisafulli, Giuliano Vassalli, Achille Battaglia, Federico Comandi e Pietro Calamandrei (avvocati difensori).

Il messaggio che promanava dalla Consulta era chiaro: non più l'intrusione degli apparati statali nella circolazione di notizie bensì il divieto assoluto, ex art. 21 Cost., di conferire alle autorità di pubblica sicurezza il potere discrezionale di intervento in relazione al contenuto delle pubblicazioni, ai modi, ai tempi e ai mezzi di esercizio della libertà di manifestazione del pensiero.

## **2. «La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure»**

La Costituzione, tra l'altro, pone un limite invalicabile laddove prescrive che non vi siano interventi preventivi, autorizzazioni e censure sugli stampati, pone un limite che impedisce a qualsivoglia legge ordinaria o potere politico di esercitare discrezionalità preventiva in ordine all'esercizio dell'attività giornalistica.

L'affermazione del principio, se per un verso, supera nella maniera più ampia i vincoli e le censure che la stampa aveva patito durante il ventennio fascista, per l'altro, sgombra definitivamente il campo da qualsiasi idea di poterla sottoporre a censure o autorizzazioni<sup>6</sup>.

La stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 31 del 1957, si pose immediatamente nella medesima direzione allorché sancì:

[...] il divieto di quei provvedimenti preventivi che, rimessi al potere discrezionale dell'autorità amministrativa, potrebbero eventualmente impedire la pubblicazione degli scritti destinati al pubblico, come appunto i giornali e i periodici.

---

<sup>5</sup> La Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art. 113 leggi di pubblica sicurezza e dell'art. 1 D.Lgs. n. 1382 del 1947 da 30 ordinanze di rimessione (18 di Pretori, 8 di Tribunali, 3 di Corti d'Appello ed 1 di Corte d'Assise).

<sup>6</sup> R. RAZZANTE, *Manuale di diritto dell'informazione e della comunicazione*, cit., 36.

La Consulta chiariva, nel contempo ed in maniera diretta, anche il significato da attribuire al termine “autorizzazione” riconducendolo ai provvedimenti preventivi che, rimessi nelle mani dell’autorità amministrativa, l’avrebbero potuta portare ad esercitare un potere discrezionale col rischio di sfociare nel controllo o, ancor peggio, nel divieto di pubblicazione di scritti o documenti destinati al pubblico.

La sentenza del 1957 dettò, per prima, le linee guida dell’esercizio costituzionale della libertà di stampa: un orientamento che avrà conferma nel corso degli anni<sup>7</sup> e darà modo alla stessa Corte di definire in maniera più approfondita i contenuti e l’ambito del diritto stesso<sup>8</sup>.

Fu anche l’occasione per chiarire il significato da attribuire all’obbligo di registrazione presso il Tribunale per la stampa periodica, escludendo che esso potesse in qualche misura coincidere ed essere assimilabile all’autorizzazione amministrativa vietata dall’art. 21 Cost.:

[...] la registrazione è disposta in seguito all’accertamento della rispondenza tra una situazione di fatto e le norme legislative. Ma non vi è margine di discrezionalità per l’organo competente ad emettere il provvedimento poiché, come si è ricordato, l’autorità giudiziaria verificata la regolarità dei documenti, ordina l’iscrizione. Si tratta perciò di un provvedimento di natura giuridica sostanzialmente diversa dall’autorizzazione amministrativa di carattere discrezionale, alla quale, ai sensi dell’art. 21, secondo comma, della Costituzione, non può essere subordinata la stampa. E’ altresì da tener presente che la competenza ad ordinare la registrazione non è devoluta ad un organo della P.A., bensì al Presidente del Tribunale, cioè all’autorità giudiziaria, cui la Costituzione affida la tutela dei diritti di libertà dei cittadini, come risulta dagli articoli 13, 14, 15 e dallo stesso art. 21 terzo comma.

Si attribuiva al Tribunale un potere sì autorizzatorio ma d’amministrazione vincolata<sup>9</sup>.

---

<sup>7</sup> Il riferimento è alle successive sentenze della stessa Corte n. 159 del 1970 e n. 98 del 1972 con le quali ha chiarito il significato da attribuire al concetto di censura che qui si riporta solo per inciso: «La censura è l’istituto tipico di diritto pubblico, secondo cui gli organi dello Stato, e soltanto essi esercitano autoritativamente un controllo preventivo sulla stampa, adottato con provvedimento contenente un giudizio sulla manifestazione del pensiero rimesso alla pubblica amministrazione».

<sup>8</sup> M.R. ALLEGRI, *Il fondamento costituzionale del diritto dell’informazione e della comunicazione*. Atti del corso di Diritto dell’informazione, a.a. 2007/2008, 12, Università La Sapienza di Roma, in web-site uniroma1.

<sup>9</sup> Ciò a conferma di quanto l’art. 2 della legge sulla stampa n. 47 del 1948 aveva nel frattempo prescritto sul punto: «Ogni stampato deve indicare il luogo e l’anno della pubblicazione, nonché il nome e il do-

Dello stesso tenore la sentenza n. 38 del 1961, nella quale la Corte stabilì che la licenza di polizia per l'esercizio dell'arte tipografica non era assimilabile all'autorizzazione amministrativa, di cui al divieto posto dall'art. 21 Cost., perché oggetto dell'autorizzazione era:

[...] non già la diffusione del proprio pensiero con i mezzi offerti dall'arte tipografica e dalle arti affini, ma l'esercizio di queste arti, delle quali è oggetto soltanto la riproduzione in numero illimitato di esemplari che contengano la manifestazione di un'opinione o di un pensiero quale si voglia. [...] Non vale opporre a questa conclusione l'insussistenza, affermata nell'ordinanza pretorile, della distinzione tra manifestazione del pensiero e quella che la medesima ordinanza chiama "formazione materiale dei mezzi di espressione del pensiero". Per stretto che possa essere, in questo, come del resto in ogni altro caso, il rapporto tra mezzi di produzione di una cosa e la diffusione della cosa prodotta, esso, tuttavia, non può essere inteso in modo da condurre alla loro identificazione e a una conseguente identica disciplina, come, invece, la Corte ritenne del diverso rapporto tra libertà di pensiero e libera manifestazione di essa. Nemmeno può dirsi che il regime delle autorizzazioni di p.s. sia tale da consentire un potere discrezionale praticamente illimitato dell'Autorità di polizia [...].

Sul punto va rilevato come, già in precedenza, la Corte, con la sentenza 39 del 1957, aveva dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 121 della legge di pubblica sicurezza, perché la norma «regolava l'esercizio di un mestiere, non già l'oggetto specifico del mestiere medesimo». Peraltro, nel 1956, con la sentenza n. 8, si era aperto un altro filone interpretativo tendente a porre, all'attenzione del Legislatore, l'esigenza di adeguare alcune norme alle mutate condizioni socio-culturali del Paese.

Nate in contesti politici diversi e per finalità non più rintracciabili nel tessuto della comunità nazionale, oramai alle porte del boom economico, alcune leggi necessitavano di una rivisitazione che le rendesse aderenti alle caratteristiche del momento storico. Si mosse, in questo senso, la sentenza relativa al giudizio di legittimità dell'art. 2 del T.U.P.S. che vedeva imputati alcuni ad-

---

micilio dello stampatore e, se esiste, dell'editore». Non più quindi il riconoscimento prefettizio del direttore responsabile; risulta abolita l'autorizzazione discrezionale prefettizia, ma resta l'obbligo di registrazione presso il Tribunale competente per territorio dei quotidiani e dei periodici. La registrazione ha il solo fine certificativo dell'esistenza del mezzo e dell'attività espletata. Il Tribunale non ha poteri discrezionali ma deve unicamente accertare la regolarità della documentazione presentata.

detti allo «strillonaggio dei giornali nelle pubbliche vie e la vendita degli stessi a domicilio». Nello specifico, la Corte affermò che:

La questione fondamentale da risolvere è se l'art. 2 della legge di pubblica sicurezza attribuendo al Prefetto il potere di adottare, nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica, i provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, sia in contrasto con le norme della Costituzione (artt. 76 e 77). [...] Rileva la Corte che la disposizione di cui trattasi deve essere interpretata, al fine di accertarne la legittimità costituzionale, non nel sistema in cui essa storicamente ebbe nascita, bensì nell'attuale sistema nel quale vive. [...] Non si può negare che la formula dell'art. 2 della legge di p.s., nella sua latitudine, potrebbe dare adito ad arbitrarie applicazioni [...]. Certo, è auspicabile che, nell'opera di revisione che è in corso presso gli organi legislativi, il testo dell'art. 2 trovi una formulazione che lo ponga, nella misura massima possibile al riparo da ogni interpretazione contraria allo spirito della Costituzione.[...] [La Consulta motiva la decisione auspicando] la opportuna revisione del testo della norma predetta, al fine di renderlo formalmente più adeguato al carattere dei poteri attribuiti al Prefetto<sup>10</sup>.

Nello stesso periodo intervenne, sul tema, anche il Consiglio di Stato, seppur da un angolo visuale differente: la questione riguardò un provvedimento con il quale un prefetto aveva irrogato ad un segretario comunale la sanzione disciplinare del "richiamo", provvedimento considerato impugnabile con ricorso gerarchico al Ministero dell'Interno.

Così si pronunciò il Supremo Collegio amministrativo:

La libera manifestazione di pensiero è garantita anche ai pubblici dipendenti ed è pertanto illegittimo il provvedimento con il quale il Prefetto irrogò una punizione ad un segretario comunale per avere questi pubblicato e diffuso tra gli amministratori comunali un libro sul censimento generale della popolazione facendo riferimento a circolari ministeriali in materia non più congrue e con l'avvertimento, nel modulo di propaganda, che il libro avrebbe potuto acquistarsi con i fondi assegnati dall'Istituto centrale di statistica per l'esecuzione del censimento<sup>11</sup>.

---

<sup>10</sup> Corte cost., sentenza n. 8 del 2 luglio 1956, relativa al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 R.D. 18 giugno 1931 n. 773.

<sup>11</sup> Cons. St., decisione n. 61 del 22 febbraio 1957, in *Il Foro Italiano*, parte terza, 111.

### 3. Reati di stampa e reati a mezzo stampa: endiadi o fattispecie alternative?

La disciplina del testo unico di pubblica sicurezza del 1931 e del Codice Penale in materia di reati a mezzo stampa è rimasta a lungo invariata. All'inerzia del Legislatore ha sopperito, non di rado, l'azione riformatrice della Corte Costituzionale chiamata ad esprimersi sulla legittimità di alcune norme penali. Altri reati, quali la diffamazione, la propaganda antinazionale, la divulgazione di notizie coperte da segreto di Stato, l'offesa e vilipendio delle pubbliche istituzioni, l'offesa al sentimento religioso, l'apologia di reato, l'istigazione a delinquere e a disobbedire alle leggi, invece, rimasero per decenni "dimenticati" nei meandri del codice penale. Molte di queste fattispecie sono qualificate come delitti contro l'"ordine pubblico", un concetto - a dire il vero - estraneo alla Costituzione, anche se non sono mancate occasioni in cui la Corte lo ha fatto salvo qualificandolo come «ordine legale su cui poggia la convivenza sociale»<sup>12</sup>.

È bene sottolineare che alcune fattispecie di reati, di cui si discorrerà nelle sentenze dei decenni successivi all'emanazione della Carta, sono rimaste in vigore fino ai giorni nostri<sup>13</sup>.

Emblematico, al riguardo, quanto affermò la Consulta in relazione alla legittimità costituzionale dell'art. 272 c.p. (in riferimento agli artt. 2 e 21 Cost.) nella parte in cui puniva la propaganda diretta a distruggere o deprimere il sentimento nazionale. La Suprema Corte, nel pronunciarsi sull'illegittimità parziale dell'articolo in oggetto, argomentò significativamente sul nozione di "propaganda" in rapporto alla libertà di manifestazione del pensiero:

Dopo l'entrata in vigore della Costituzione, si ritenne in dottrina ed in giurisprudenza che la norma impugnata fosse in contrasto con i nuovi principi cui si è ispirato l'ordinamento. In seguito però si è dubitato della esattezza di ciò ed è prevalso, anche nelle pronunce della Cassazione, il concetto che detta norma esprime, non peculiari finalità del passato regime, ma obiettive esigenze dello Stato, a tutela della personalità di esso contro le azioni dirette al sovvertimento violento degli ordinamenti economici, sociali e politici. [...] Con-

---

<sup>12</sup> M.R. ALLEGRI, *La disciplina della stampa. Evoluzione storica e normativa*, Atti del corso di Diritto dell'informazione, a.a. 2009/2010, 28, Università La Sapienza di Roma, in web-site uniroma1.

<sup>13</sup> Con la legge n. 205/99 sono stati abrogati i reati di pubblica istigazione e apologia di reato, eccitamento al dispregio e vilipendio delle leggi, delle istituzioni e degli atti dell'Autorità; con legge n. 85 del 2006 sono state abrogate varie altre fattispecie tra cui l'offesa al sentimento religioso. Con la stessa legge n. 85 le pene relative ad alcuni reati sono state aggravate se il reato è commesso pubblicamente, cioè con l'uso della stampa (intesa come mezzo), così l'art. 266 c.p.

trariamente a quanto ritiene la Corte di Assise di Modena, è ormai principio certo, generalmente accolto, affermato con diverse sentenze di questa Corte, che la tutela del buon costume espressamente richiamata dall'art. 21 Cost., non costituisce il solo limite alla libertà di manifestazione del pensiero, sussistendo invece altri limiti dipendenti dalla necessità di tutelare beni diversi, che siano parimenti garantiti dalla Costituzione. [...] La propaganda non si identifica perfettamente con la manifestazione del pensiero; essa è indubbiamente manifestazione, ma non di un pensiero puro ed astratto, quale può essere quello scientifico, didattico, artistico o religioso, che tende a far sorgere una conoscenza oppure a sollecitare un sentimento in altre persone. Nella propaganda, la manifestazione è rivolta e strettamente collegata al raggiungimento di uno scopo diverso, che la qualifica e la pone su un altro piano. [...] Non trattasi quindi di propaganda che ha finalità illecite, e pertanto qualsiasi limitazione di essa contrasta con la libertà garantita dall'art. 21 Cost<sup>14</sup>.

Pare d'obbligo, al riguardo, distinguere preliminarmente i *reati di stampa* dai *reati a mezzo stampa*.

La distinzione, oltre che sotto un profilo sostanziale, rilevava anche da un punto di vista processuale. Lo chiariva la Pretura di Roma in due pronunce del 1954. La prima, del 28 maggio, sosteneva che :

L'omessa pubblicazione di una rettifica in un giornale costituisce reato di stampa, la cui competenza va determinata secondo le norme comuni del c.p.p.<sup>15</sup>

La seconda, datata 6 luglio, ribadiva che:

L'omessa pubblicazione di rettifica deve considerarsi reato di stampa e non reato commesso per mezzo della stampa colla conseguente competenza al riguardo del pretore, non essendo applicabile la norma di cui all'art. 21 legge sulla stampa, circa la competenza del tribunale per i reati commessi a mezzo della stampa<sup>16</sup>.

---

<sup>14</sup> Corte cost, sentenza n. 87 del 22 giugno 1966, relativa al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 272 del Codice penale promosso con ordinanza emessa il 20 gennaio 1965 dalla Corte di Assise di Modena.

<sup>15</sup> Pret. di Roma, 28 maggio 1954, in *Il Foro Italiano*, Repertorio, vol. LXXVII, 2534, n. 39.

<sup>16</sup> Pret. di Roma, 6 luglio 1954, in *Il Foro Italiano*, Repertorio, vol. LXXVII, 2534, n. 40.

Quanto ai profili di diritto sostanziale, i *reati di stampa* potevano essere commessi da colui che scriveva, trattandosi per lo più di violazioni della legge sulla stampa (reato di stampa clandestina, false dichiarazioni, l'asportazione, la distruzione ed il deterioramento degli stampati, registrazione dei periodici):

Tra i reati di stampa deve comprendersi il delitto previsto dall'art. 16 della stessa legge (pubblicazione di giornali senza previa registrazione presso la cancelleria del tribunale e senza indicazione del nome dello stampatore), la cui cognizione rientra nella competenza del pretore<sup>17</sup>.

Si tratta, sostanzialmente, di reati a contenuto omissivo la cui cognizione, in passato, apparteneva al pretore: come confermava la Suprema Corte rispettivamente nelle sentenze del 7 gennaio e del 27 aprile 1955<sup>18</sup>.

I *reati a mezzo stampa*, invece, possono essere commessi da chiunque, non esclusivamente attraverso la stampa ma con qualunque altro mezzo espressivo, scritto o orale, sia in forma alquanto privata che pubblica (la diffamazione può esser perpetrata sia in una discussione tra amici, in luogo ristretto tra poche persone o in pubblico, a voce o attraverso le colonne di un giornale)<sup>19</sup>.

La stampa costituisce, di fatto, un elemento di amplificazione della notizia criminosa, fortemente persuadente (o almeno condizionante) il convincimento dei terzi astrattamente destinatari delle pubblicazioni. Significativo, al riguardo, quanto affermato dal Tribunale di Perugia nel giugno 1953, laddove i giudici precisarono l'ambito di applicazione del reato a mezzo stampa e ne definirono in maniera certissima i contorni. Nella specie, individuarono il delitto di diffamazione a mezzo stampa anche attraverso la pubblicità:

---

<sup>17</sup> Cass., 5 dicembre 1953, in *Il Foro Italiano*, Repertorio, vol. LXXVII, 2535, n. 53. Peraltro, dell'art. 16 della legge 47/48 era stato promosso giudizio di legittimità costituzionale in relazione all'art. 21 Cost. Sul punto la Consulta, con sent. n. 31 del 1956, aveva dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art. 5 e dell'art. 16 della legge sulla stampa.

<sup>18</sup> Le due sentenze richiamate sono riportate in *Il Foro Italiano*, Repertorio, vol. LXXVIII, anno 1955, 2234, nn. 10-12. Sul punto, la Corte d'Appello di Roma, l'anno prima, con sentenza del 9 marzo 1954, aveva stabilito che: «Lo stampato mancante del nome dell'editore o dello stampatore ha per se stesso carattere clandestino e delittuoso, a nulla rilevando che la polizia ne abbia autorizzato la distribuzione, mentre la mancanza in esso di ogni altra formalità (domicilio dello stampatore, luogo, anno) costituisce contravvenzione».

<sup>19</sup> Se però questi reati sono commessi attraverso la stampa, ciò ne rappresenta una circostanza aggravante in considerazione della particolarità del mezzo, delle sue modalità di divulgazione, dell'accessibilità delle notizie ad un numero ampio ed indeterminato di soggetti, dell'indubbio potere di persuasione psicologica e di orientamento della pubblica opinione che il mezzo stesso possiede. Sul punto cfr. F. PARENTI, *I reati di Stampa e i reati a mezzo stampa*, in [http://www.penale.it/document/parenti\\_03.htm](http://www.penale.it/document/parenti_03.htm); M.R. ALLEGRI, *La disciplina della stampa, evoluzione storica e normativa*, cit., 23.

È necessario, affinché lo scritto ricada nella scevra disciplina della legge sulla stampa, che lo scritto stesso sia una riproduzione (termine che deve intendersi grammaticalmente e logicamente come nuova produzione, cioè comunicazione al pubblico di notizie preesistenti) ottenute o con la tipografia, o con altri sistemi meccanici o con mezzi fisico chimici. Un cartellone scritto a mano deve definirsi un manifesto manoscritto che non rientra nella materia disciplinata dalla legge eccezionale. [...] Esclusa l'ipotesi del delitto commesso a mezzo stampa consegue che è stato commesso il delitto di diffamazione a mezzo di pubblicità (manifesto esposto al pubblico) in danno del querelante al quale sono stati attribuiti fatti determinati (procedimenti penali inesistenti allo stato degli atti) offensivi della propria reputazione. L'imputato avendo ammesso di aver conosciuto, quale addetto stampa per la propaganda elettorale del suo partito, il contenuto del cartellone e di averlo approvato, risponde del reato per la sua adesione di volontà e quale correo coll'ignoto autore materiale dello scritto, avendo contribuito alla realizzazione del fatto, vietato dalle norme penali<sup>20</sup>.

La distinzione in oggetto tra reati *di stampa* e reati *a mezzo stampa* fu rilevante sia agli effetti della responsabilità del direttore della testata che ai fini della forma di procedimento penale che, secondo quanto stabilito dall'art. 21 della legge 47/48, per i reati a mezzo della stampa, era quella del rito direttissimo (artt. 449 e ss. c.p.p.), ove il P.M. citava in giudizio l'imputato senza dover attivare preventivamente il passaggio dell'udienza preliminare<sup>21</sup>.

Sull'attivazione del procedimento speciale c.d. direttissimo, negli anni '50, si affermarono due scuole di pensiero relative all'applicazione o meno di questioni procedurali al rito speciale, in caso di perseguimento di reati commessi a mezzo stampa.

Per un verso, vi era giurisprudenza che non riteneva necessario il preventivo sommario interrogatorio dell'imputato:

Nel perseguire i reati commessi a mezzo della stampa, non sussiste l'obbligo inderogabile della osservanza delle norme di carattere generale dettate

---

<sup>20</sup> Trib. di Perugia, 14 giugno 1953, in *Il Foro Italiano*, Repertorio, vol. LXXVII, 2533, nn. 3-7.

<sup>21</sup> Parte della dottrina distingue tra reati di pre-stampa e reati di stampa, con riferimento alla funzione che l'elemento stampa svolge sul piano dell'azione incriminatrice. Per i primi, l'illiceità è rintracciabile in momenti anteriori alla stampa vera e propria delle notizie; per quelli di stampa, il riferimento è all'illiceità che si manifesta in un momento successivo alla stampa del documento, della divulgazione o della pubblicazione della notizia. Per un ampio dibattito sul tema, si rinvia a F. PARENTI, *I reati di Stampa e i reati a mezzo stampa*, cit.; P. NUVOLONE, *Il diritto penale della stampa*, Padova, 1971, 15.

dall'art. 502 c.p.p., dal momento che non sono richiamate dalla legge speciale, né si riscontrano le circostanze richieste per la loro applicabilità. In conseguenza, per la esperibilità del procedimento direttissimo prescritto dall'art. 21 legge sulla stampa, non occorre il preventivo sommario interrogatorio dell'imputato; e, nel caso di anomalo conflitto tra l'organo del P.M. e l'organo giurisdizionale, il contrasto va risolto nel senso di escludere le competenze funzionali del primo;<sup>22</sup>

per l'altro, alcune pronunce evocavano la irrinunciabilità all'interrogatorio, quale primo strumento a garanzia del diritto di difesa:

Nel giudizio direttissimo prescritto dall'art. 21 legge n. 47 del 1948 per i reati commessi a mezzo della stampa è obbligatorio l'interrogatorio dell'imputato, come per il comune giudizio direttissimo disciplinato dal c.p.p.<sup>23</sup>

Sul rito speciale, altre pronunce illustravano sviluppi aggiuntivi della procedura nel perseguimento dei reati in esame. Si ricorda la sentenza della Cassazione del 1953:

La legge speciale 47/48, la quale impone il giudizio direttissimo per i reati commessi a mezzo della stampa, non fa che richiamare semplicemente detta forma di procedimento, prefiggendo al giudice il solo limite temporale di un mese, dalla data della querela o della denuncia per l'emissione della sentenza. [...] Pertanto l'ordinanza con la quale il tribunale dispone la trasmissione degli atti al P.M. per il procedimento con le forme ordinarie, non essendo stato l'imputato previamente interrogato dal P.M., ai sensi dell'art. 502 c.p.p. non può considerarsi provvedimento abnorme e quindi immediatamente ricorribile in cassazione neppure quando si procede per un reato commesso a mezzo della stampa<sup>24</sup>.

A questa ne seguì, nello stesso anno, un'altra nella quale la Suprema Corte dispose in tutt'altra direzione:

---

<sup>22</sup> Ass. di Roma, 14 novembre 1953, in *Il Foro Italiano*, Repertorio, vol. LXXVII, 2536, nn. 56-57. Conforme: Ass. di Roma, 17 novembre 1953, in *Il Foro Italiano*, Repertorio, vol. LXXVII, 2564, n. 59.

<sup>23</sup> Ass. di Roma, 21 febbraio 1952, *Il Foro Italiano*, Repertorio, vol. LXXV, 2264, n. 119. Conforme: Trib. di Roma, 21 febbraio 1952, in *Il Foro Italiano*, Repertorio, vol. LXXV, 2264, n. 117.

<sup>24</sup> Cass., 17 maggio 1953, in *Il Foro Italiano*, Repertorio, vol. LXXVII, 2536, nn. 60-62.

La trasformazione di rito dal giudizio direttissimo a quello ordinario, prevista dall'art. 504 c.p.p., non è permessa nei giudizi direttissimi per i reati commessi a mezzo della stampa, la cui cognizione appartiene esclusivamente al giudice dibattimentale<sup>25</sup>.

Quest'ultimo orientamento fu confermato nel luglio dell'anno successivo<sup>26</sup>.

#### **4. La responsabilità del giornalista ed il rispetto della dignità della persona: equipollenza in continua evoluzione**

L'art. 2 della legge sull'ordinamento della professione giornalistica<sup>27</sup> prescrive in ordine ai diritti e ai doveri del giornalista, alla libertà d'informazione e di critica, ma pone anche l'obbligo del rispetto della verità sostanziale dei fatti e determinati limiti di ordine deontologico.

L'attività giornalistica, quindi, deve esercitarsi avendo come punti di riferimento la verità dei fatti narrati, il rispetto della persona ed un comportamento professionalmente e deontologicamente osservante delle regole poste a presidio dell'inalicabile rapporto di fiducia tra stampa e lettori. Perché ciò avvenga è necessario che l'esercizio della professione sia ossequioso delle leggi e che i comportamenti del giornalista siano confacenti alle finalità sociali che il diritto d'informazione intende assicurare.

Ciò è quanto emergerà esplicitamente dalle disposizioni della legge sull'ordinamento della professione giornalistica, per la promulgazione della quale si dovrà attendere l'inizio degli anni '60. Ma, al proposito, va precisato come, già prima della legge organica n. 69/63, la giurisprudenza tendeva ad individuare e perseguire la responsabilità degli articolisti, facendo riferimento ai principi generali dell'ordinamento ed in particolare alla responsabilità aquiliana.

La responsabilità nell'esercizio di attività giornalistica sussiste quando la dolo-  
sa o colposa deformazione della realtà sia produttiva di un danno di terzi al-  
meno potenziale, e viene meno quando il danno si sarebbe ugualmente veri-  
ficato a seguito della semplice pubblicazione dei fatti nella loro rigorosa esat-

---

<sup>25</sup> Cass., 3 giugno 1953, in *Il Foro Italiano*, Repertorio, vol. LXXVII, 2536, n. 64.

<sup>26</sup> Cass., 17 luglio 1954, *Il Foro Italiano*, Repertorio, vol. LXXVII, 2536, n. 66.

<sup>27</sup> Legge n. 69 del 3 febbraio 1963, "Ordinamento della professione di giornalista". Così i primi due commi dell'art. 2: «E' diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d'informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti osservati sempre i doveri imposti dalla realtà e dalla buona fede. Devono essere rettificata le notizie che risultino inesatte, e riparati gli eventuali errori».

tezza. [...] I danni risarcibili sono solo quelli dipendenti specificamente dalle inesattezze che accompagnano la pubblicazione della notizia, con esclusione dei danni che si sarebbero potuti ugualmente verificare se la pubblicazione fosse stata esatta<sup>28</sup>.

Perché sussistesse illecito civile era però necessario, così come evidenziato nella pronuncia del Tribunale di Firenze del 1955, che l'azione del soggetto fosse sempre compiuta:

non solo con volontà e coscienza, ma anche con dolo o colpa; è estraneo alla vigente legislazione civile il concetto di responsabilità oggettiva, essendosi applicato soltanto, per casi determinati, il correttivo della presunzione di colpa<sup>29</sup>.

Questa posizione fu confermata dalla corte di Appello di Lecce, un anno prima:

Non ogni atto illecito è fonte di responsabilità per danni, ma solo quello colposo: la colpa è uno stato soggettivo che non consiste esclusivamente nella obiettiva violazione della norma, ma richiede il concorso di elementi soggettivi, quali la coscienza e la volontarietà dell'azione o la prevedibilità dell'evento dannoso<sup>30</sup>.

Per affermare la responsabilità civile del giornalista, inoltre, la Cassazione precisava che:

Per affermare la responsabilità civile [del giornalista] per danni [causati dallo svolgimento dell'attività (professionale)], ai sensi dell'art. 2043 c.c., occorrono un atto illecito, colposo o doloso, un danno, il nesso causale tra la colpa o il dolo ed il danno<sup>31</sup>.

Nello stesso periodo storico, la tutela della persona cominciava ad assumere un portata sempre più ampia, per assumere connotazioni confacenti al tempo ed all'evoluzione sociale della vita e dei costumi.

---

<sup>28</sup> Cass., 26 febbraio 1954, in *Il Foro Italiano*, parte prima, anno 1955, 77 ss.. Conforme: Cass., 12 dicembre 1955, in *Il Foro Italiano*, Repertorio, vol. LXXVIII, 1974, n. 172.

<sup>29</sup> Trib. di Firenze, 25 giugno 1955, in *Il Foro Italiano*, Repertorio, vol. LXXVIII, 1965, n. 63.

<sup>30</sup> App. di Lecce, 23 ottobre 1954, in *Il Foro Italiano*, Repertorio, vol. LXXVIII, 1965, n. 64.

<sup>31</sup> Cass., 3 febbraio 1955, in *Il Foro Italiano*, Repertorio, vol. LXXVIII, 1965, n. 67.

Il diritto interpreta, promuove, analizza e descrive figure e fattispecie ognora cangianti, arricchite da sentimenti ed esperienze nuove, da una modernità che corre sulle aspirazioni di un popolo desideroso di libertà e di opportunità.

Una simbiosi fra libertà, diritti, società e persona plasma il nuovo modello sociale, volto ad incidere fortemente anche sui decenni successivi agli anni '50, cosicché l'ordinamento lentamente si arricchiva di "nuovi diritti".

Si facevano interpreti del rinnovato sentimento alcune pronunce, che cominciarono ad analizzare diritti e libertà di "nuova generazione": come il diritto all'immagine, alla riservatezza, al rispetto di vincoli privati attinenti - strettamente - alla sfera più intima ed inviolabile della persona.

Copioso, al riguardo, il materiale giurisprudenziale dei decenni successivi agli anni Cinquanta, ma è opportuno e proficuo riportare, fin da ora, quanto già emerso dalle aule giudiziarie del decennio mediano del XX secolo.

A riprova di ciò, quanto ad un'ampia lettura del diritto all'immagine, si riporta una peculiare sentenza del Tribunale di Roma del 1953:

Il diritto sulla propria immagine è una esplicazione del diritto sul proprio corpo, il cui carattere di assolutezza trova limiti soltanto in eccezioni singolarmente e tassativamente considerate dalla legge. Nella ipotesi di produzione fotografica di un gruppo di persone, ognuna di queste può far valere da sola, nel silenzio ed anche nel contrasto delle altre, il suo diritto alla tutela della propria immagine, da attuarsi, se vi sia stato abuso nei suoi confronti e non sia possibile la separazione delle immagini, mediante la distruzione di tutte le fotografie. E' illecita la pubblicazione, che venga fatta a fini esplicitamente pubblicitari, di una fotografia ripresa in occasione di avvenimenti, cerimonie o fatti pubblici quando non vi sia il consenso inequivoco dell'interessato<sup>32</sup>.

Quanto invece al diritto della persona alla propria riservatezza, significativa la pronuncia del Tribunale di Milano, nello stesso anno:

Offende il diritto della persona alla riservatezza e deve essere come tale vietata una pubblicazione che sveli o pretenda svelare segreti e retroscena della vita privata, anche se di persona appartenete alla vita pubblica di un paese<sup>33</sup>.

---

<sup>32</sup> Trib. di Roma, 26 febbraio 1953, in *Il Foro Italiano*, Repertorio, vol. LXXVI, 1734, nn. 4-6. Conforme: Tribunale di Roma, 24 luglio 1952, in *Il Foro Italiano*, Repertorio, vol. LXXVI, 1734, n. 7.

<sup>33</sup> Trib. di Milano, 24 settembre 1953, in *Il Foro Italiano*, Repertorio, vol. LXXVI, 1734, n. 8.

Emergeva, quindi, come il diritto dell'individuo al rispetto della propria personalità (della propria immagine, dell'onore e del decoro personale, del proprio senso del pudore e della propria reputazione) si fronteggiava con le libertà affermate nell'art. 21 Cost., primariamente con le libertà d'informazione, di critica e di cronaca.

Occorre, pertanto, porre massima cura nel bilanciare posizioni diverse e nel contemperare l'esigenza naturale del diritto alla riservatezza, intesa nella sua accezione più ampia di manifestazione ed espressione di tutela della persona, con il diritto di espressione (in tal caso riferito all'esercizio delle diverse manifestazioni attinenti alla stampa ed alla divulgazione di notizie).

Si apre, a ben guardare, un'area giuridica caratterizzata da diritti antitetici o contrapposti, in cui l'analisi e la valutazione del giudice (affrontate avendo come riferimenti inderogabili non solo i principi costituzionali e le norme del diritto positivo, ma anche il costume, il comune sentire, l'evoluzione sociale e la contrapposizione tra vecchie e nuove aspirazioni politiche, sociali e culturali) acquistano una preminenza fondamentale per individuare i confini delle opposte libertà. Compito non agevole e talvolta intriso di pronunce e giudizi difforni, se non apertamente contrastanti.

Si confrontano spesso le esigenze del pubblico interesse a conoscere con il diritto di ciascuno di opporsi alla pubblicazione di fatti che attengono alla propria vita. L'uso del nome, il diritto alla personalità, il rispetto del proprio decoro e della propria persona sono al centro di contese che vedono, ad essi, opposti il diritto di cronaca, di informazione, di critica, di pubblicità e, vedremo, di storia.

Alcuni punti sembravano però costituire, nel giudizio della magistratura, elementi insormontabili ed inequivocabili, come si evince dalla lettura di una sentenza del Tribunale di Roma del 1951:

Il diritto sulla propria immagine è una esplicazione del diritto sul proprio corpo e come tale è, al pari degli altri diritti sulla personalità, assoluto, in modo da esercitarsi sempre e contro tutti, salve le limitazioni, tassative ed esplicite, imposte da necessità sociali. Una fotografia non può essere riprodotta, senza il consenso del ritrattato e per fini diversi da quelli per i quali fu consentita, né dal fotografo, che pure ha un diritto d'autore sul ritratto eseguito, né dal proprietario del documentario in cui la fotografia è contenuta. Il diritto all'immagine è violato per il solo fatto della riproduzione senza consenso, indipendentemente da una vera e propria offesa al decoro, al di fuori delle eccezioni imposte dalla legge; l'abuso si perfeziona al momento della pubblicazione della fotografia senza il consenso del ritrattato. Una successiva rettifica

non toglie all'abusiva pubblicazione già avvenuta il crisma della illiceità, ma può eventualmente limitare il danno derivante dall'avvenuto abuso. Dell'illecito meramente civile commesso attraverso ed a mezzo di una pubblicazione periodica rispondono in solido il direttore responsabile del periodico, che per legge ha la funzione di garantire la obiettività della pubblicazione e la osservanza delle norme di legge e dei principi di diritto, ed il proprietario del giornale medesimo che risponde della culpa *in eligendo*<sup>34</sup>.

In altra sentenza del '54, i giudici precisarono i contorni della differenza tra lesione lieve (pregiudizio) e lesione grave (offesa all'onore) - entrambe ovviamente perpetrate nell'esercizio dell'attività giornalistica - individuando anche l'operatività e l'ampiezza del diritto al risarcimento del danno commisurato alla lesione stessa:

La pubblicazione di una fotografia collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie d'interesse pubblico o svoltisi in pubblico, normalmente lecita anche senza il consenso dell'interessato a norma dell'art. 97 della legge sul diritto d'autore, diviene illecita se effettuata senza riferimento ai detti fatti e avvenimenti e per fini diversi dall'informazione ad essi relativa. La pubblicazione, senza il consenso della persona effigiata, di una fotografia in giornale umoristico per illustrare un articolo a carattere satirico, ma non scandaloso o immorale, arreca pregiudizio (lesione lieve) ma non offesa (lesione grave) all'onore e alla reputazione di quella persona; senza quindi integrare gli estremi del reato di diffamazione, bensì solo quelli dell'illecito civile di cui agli artt. 10 e 97 legge sul diritto d'autore; essa dà pertanto diritto al risarcimento dei soli danni patrimoniali. Il danno consistente nella perdita o nella diminuzione della stima dei superiori e delle persone con cui si suole essere a contatto, è di natura patrimoniale, ma nell'impossibilità di una precisa prova sul quantum, va liquidato solo nella misura minima che non può non essere stata causata<sup>35</sup>.

Ulteriormente esplicativa, al riguardo, la pronuncia della Pretura di Roma del '53, con la quale non solo, per la prima volta, si riconosceva anche all'attività cinematografica un ruolo di rilievo nell'alveo delle modalità di manifestazione

---

<sup>34</sup> Trib. di Roma, 8 ottobre 1951, in *Il Foro Italiano*, Repertorio, vol. LXXV, 1743, nn. 8-12. Conformi: Pret. di Roma, 19 novembre 1951, in *Il Foro Italiano*, Repertorio, vol. LXXV, 1743, nn. 4-5; Trib. di Roma, 17 aprile 1952, in *Il Foro Italiano*, Repertorio, vol. LXXV, 1743, n. 6; Pret. di Roma, ordinanza del 20 marzo 1952, in *Il Foro Italiano*, vol. LXXV, anno 1952, 817; Cass., Sez. Un. Civili, 31 gennaio 1959, in *Il Foro Italiano*, parte prima, anno 1959, 200.

<sup>35</sup> Trib. di Milano, 26 aprile 1954, in *Il Foro Italiano*, anno 1954, parte prima, 1185 ss.

della libertà di pensiero, ma si metteva in risalto la acquisita consapevolezza da parte del giudice, del ruolo che l'evoluzione tecnologica avrebbe avuto, nel corso dei decenni successivi, sui media, sulle libertà e sui relativi diritti.

Il Pretore osservava come:

[...] nessun dubbio sussista che il reato previsto dall'art. 595, secondo capoverso, c.p. possa commettersi anche mediante proiezione cinematografica. La parola "comunicare" usata dal legislatore in tema di diffamazione è infatti generica e non segna limiti o distinzioni in quanto al mezzo adoperato dall'agente. Comunicare vale infatti a esporre il fatto a persone presenti o circostanti, portarlo a conoscenza di estranei. Giova ricordare in proposito le espressioni orali e scritte, le figurative in senso lato (comprese la tipografia, la litografia, la scrittura a macchina ed in genere tutti i mezzi idonei ad affidare alla carta l'espressione durevole di una manifestazione ingiuriosa), e infine, in aderenza agli sviluppi della scienza moderna, la fotografia, la cinematografia, le radio diffusioni, la televisione<sup>36</sup>.

In ogni caso, nel 1955, precisava la Corte d'Appello di Milano che:

La persona ha un diritto soggettivo assoluto sulle vicende intime della propria vita (diritto alla riservatezza); pertanto non è lecita la pubblicazione di queste a qualsiasi fine senza il consenso della persona, o dopo la sua morte, dei suoi prossimi congiunti. La tutela del diritto alla riservatezza trova un limite nel pubblico interesse, solo quando sussiste un collegamento inscindibile tra le vicende della persona e avvenimenti pubblici, ovvero necessità di giustizia o di ordine pubblico. Il danno derivante dalla violazione del diritto alla riservatezza non è di natura patrimoniale e quindi, in mancanza di speciali norme di legge, non è risarcibile<sup>37</sup>.

Di portata diversa, per affermazioni di principio e per contenuti, la pronuncia della Cassazione del 22 dicembre 1956 relativa alla produzione (valga un esempio per tutti) del film sulla vita del tenore Renato Caruso. Nella sentenza, i Supremi Giudici ribaltarono l'orientamento giurisprudenziale fino ad allora predominante (e qui precedentemente espresso) sull'esistenza del diritto alla riservatezza.

---

<sup>36</sup> Pret. di Roma, 10 dicembre 1953, in *Il Foro Italiano*, anno 1954, parte seconda, 37.

<sup>37</sup> App. di Milano, 21 gennaio 1955, in *Il Foro Italiano*, anno 1955, parte prima, 386.

I ricorrenti, lamentando l'uso improprio fatto del nome del *de cuius*, deducevano che:

[...] gli autori del film non potevano far uso del nome del Caruso, che non appartiene a loro, ed attribuirlo indebitamente all'attore Ermanno Randi con possibile pregiudizio per la memoria del grande tenore, del quale si esponevano le vicende della vita privata.

I Giudici, dal canto loro precisarono:

L'uso del nome altrui può essere vietato solo quando sia indebito e pregiudizievole per il legittimo titolare: esso non è indebito quando rappresenta l'esercizio di un diritto o di una facoltà legittima, e non è pregiudizievole quando avviene in modo e circostanze tali da non ledere gli interessi morali e patrimoniali della persona. Non costituisce rilevazione del diritto al nome, né è altrimenti illecita, la narrazione, pur non corrispondente alla realtà storica, ma non lesiva dell'onore, del decoro e della reputazione, della vita di una persona celebre. È lecita la riproduzione a mezzo di una maschera scenica, dell'immagine di una persona celebre. Nell'ordinamento giuridico italiano non esiste un diritto alla riservatezza ma soltanto sono riconosciuti e tutelati, in modi diversi, singoli diritti soggettivi della persona<sup>38</sup>.

##### **5. La discussa definizione del diritto di cronaca**

Nella giurisprudenza del periodo cominciava a farsi strada una convinzione che determinerà risultati importantissimi nei decenni successivi: l'esistenza del cosiddetto 'diritto di cronaca'. Gli effetti e le conseguenze del riconosciuto diritto svilupperanno un ampio e proficuo dibattito in dottrina e in giurisprudenza; le opinioni mostreranno, talvolta, risvolti contrastanti, ma la discordia interpretativa cesserà presto, almeno con riguardo ai limiti del suo esercizio. Così il diritto di cronaca veniva definito, nel 1950, dal Tribunale di Roma:

Il cosiddetto diritto di cronaca va ricondotto alla nozione del lecito giuridico; esso, salvo che la legge disponga espressamente il contrario, trova il suo limite nel diritto soggettivo del cittadino, che l'esercizio del diritto di cronaca non può ledere<sup>39</sup>.

---

<sup>38</sup> Cass., 22 dicembre 1956, in *Il Foro Italiano*, anno 1957, parte prima, 4.

<sup>39</sup> Trib. di Roma, 13 ottobre 1950, in *Il Foro Italiano*, Repertorio, vol. LXXIV, 1803, n. 66.

In numerose sentenze si scorgeva il desiderio di determinare l'ambito di liceità dell'esercizio del diritto in parola con la duplice esigenza di riconoscerne la libertà e l'efficacia, senza compromettere, per contro, il diritto di ciascuno alla tutela della propria sfera personale. Significative, al riguardo, le espressioni contenute nella decisione del Tribunale di Roma, appena citata:

[...] riconosce come alla stampa (e così anche al cinema, che rappresenta un altro e ben più penetrante mezzo di pubblicità) spetta il diritto di tener informato il pubblico di tutti quei fatti che presentano un interesse di carattere generale. [...] Sembra pertanto al collegio che il c.d. diritto di cronaca, nei suoi vari e molteplici aspetti, sia da condurre alla nozione del lecito giuridico; e cioè della libertà di iniziativa che l'ordinamento giuridico riconosce a qualsiasi soggetto di diritto, in quei campi in cui manca una norma giuridica che imponga o vieti un determinato comportamento. Da ciò discende che l'attività giornalistica di informazione in tanto è lecita e consentita, in quanto non strappi dalla zona che l'ordinamento giuridico considera indifferente ai suoi scopi [...] e non invada la sfera giuridica di altri soggetti. [...] Conseguisce che anche quando un fatto presenta aspetti tali da poter interessare il pubblico, se dalla sua divulgazione possa derivare la lesione di un diritto soggettivo, esso non potrà essere narrato dal cronista se non con gli accorgimenti che valgono ad evitare quella lesione; se questa dovesse verificarsi non vi sarebbe ragione per rifiutare il risarcimento del danno<sup>40</sup>.

Dalla pronuncia emergevano che costituiva diffamazione aggravata, comportante responsabilità per danni, la proiezione in pubblico di un documentario, nel cui commento si fossero attribuiti a taluno fatti determinati costituenti reato; che la estinzione del reato di diffamazione per mancanza di querele era irrilevante ai fini della risarcibilità dei danni morali; che, per integrare il dolo della diffamazione - che è reato formale in cui l'azione si immedesima con l'evento -, erano sufficienti la coscienza e la volontà dell'azione. Tali aspetti erano tutti degni di menzione e servivano ad avvalorare come il c.d. diritto di cronaca andava ricondotto alla nozione di lecito giuridico e trovava il suo limite nel diritto soggettivo del cittadino.

Quest'ultimo punto, nel corso degli anni, sarà oggetto di un'attenta e copiosa elaborazione giurisprudenziale, tesa a consacrare il diritto di cronaca nell'alveo dell'onnicomprendivo art. 21 della Costituzione. Sfida ardua ma

---

<sup>40</sup> Trib. di Roma, 13 ottobre 1950, in *Il Foro Italiano*, anno 1951, 975.

affascinante che troverà realizzazione ed una giusta dimensione nel bilanciamento tra libertà positive e negative operato dalla Suprema Corte di cassazione con la sentenza c.d. decalogo<sup>41</sup>.

**6. Diritto di cronaca e diritto di storia: un rapido sguardo al passato.**

Diritto di informare e di essere informati, dicevamo, ma anche diritto di cronaca e di critica: sono forme di manifestazione di altrettante libertà che, nel corso degli anni, si affermarono e si espansero col mutare del contesto sociale e culturale, vale a dire nel passaggio dallo Stato di diritto allo Stato sociale, dalla libertà di espressione alle libertà di espressione.

È in questo *humus* socio-culturale che emerge la necessità di non dimenticare ciò che è stato il passato, la storia, quella che va rinsaldata, al punto da legittimare gli “Ermellini” a palesare un “diritto di storia”, mediante la acritica ed asettica ricostruzione dei fatti del passato.

Un esempio, in tal senso, ci è fornito dalla questione relativa alla fattispecie delittuosa prevista dall’articolo 415, 5° comma c.p. (rubricato “apologia di reato”), nel caso specifico, riferita alla pubblicazione di un articolo sul quotidiano “L’Unità”, in edicola il 26 giugno 1954 (edizione di Ancona e delle Marche), in forma anonima, titolato :*Bersaglieri dell’11° e popolo uniti in rivolta contro la guerra*, con sottotitolo: *L’ammutinamento di Villarey dei bersaglieri che avrebbero dovuto partire per l’Albania. Soldato proletario, che parti per Valona, non ti scordare del popolo di Ancona.*

La Suprema Corte così argomentava i fatti, in premessa di sentenza:

L’articolista [...] rievoca gli avvenimenti del giugno 1920 [...] quando, cogliendo di sorpresa i comandi e le autorità, alle ore 5,15 della notte fra il 25 e 26 giugno, i bersaglieri si ammutinarono: disarmarono i loro compagni interventisti e i loro ufficiali, liberarono i soldati rinchiusi nelle celle della caserma, si impossessarono delle armi, piazzarono le mitragliatrici sulle finestre dell’edificio [...]. Gli anconetani, scesi sulle strade, manifestarono ai soldati la loro calorosa, spontanea, commovente solidarietà. Dopo aver ricordato gli scontri sanguinosi fra gli insorti e taluni reparti militari, e sottolineato che: “Si era ancora agli albori del movimento popolare e democratico, ma si era già compresa una esigenza fondamentale: quella di stare insieme, di combattere uniti le stesse battaglie per la pace, per il lavoro, per la democrazia. Per questo oggi, mentre ricordiamo il trentaquattresimo anniversario di quella data, che ci procurò tanta fama e anche tanti guai durante il fascismo, e mentre in-

---

<sup>41</sup> Cass., Sez. I civ., 18 ottobre 1984, n. 5259.

neggiamo all'eroismo dei soldati e dei popolani che furono protagonisti della rivolta contro la guerra, non possiamo fare a meno di indicare l'insegnamento prezioso che ci viene da quei primi combattenti per la pace; andare avanti insieme, stare uniti, continuare la lotta fianco a fianco, affinché le forze della distruzione e dell'avventura siano definitivamente sconfitte". Segnalata la pubblicazione all'autorità giudiziaria e compiute opportune indagini, non fu possibile accertare la identità dell'autore dello scritto in questione. Per conseguenza venne citato a comparire in giudizio il direttore responsabile del giornale, Colorni Giorgio, per rispondere in tale qualità di apologia del delitto di ammutinamento dei bersaglieri, avvenuto in Ancona il 26 giugno 1920 (art. 57, 414, ult. parte, c.p.). Con sentenza 11 luglio 1955 il Tribunale di Roma ritenne il Colorni colpevole del reato ascrittogli, e lo condannò [...]. Proposto appello dal difensore, la Corte di Roma, con pronunzia 22 dicembre 1955, confermò la decisione impugnata.

Nelle more della pronuncia, la Corte indagava preliminarmente sulla differenza tra *apologia*, *istigazione a delinquere* e *propaganda* ravvisando, nei vari concetti, comportamenti e fattispecie delittuose diverse e riteneva che per concretizzarsi il reato di apologia:

[...] è sufficiente la formulazione di un giudizio favorevole che implichi l'approvazione convinta dell'episodio verificatosi, e per conseguenza l'adesione spirituale ad esso da parte del dichiarante, che lo considera come proprio.

Quanto alla differenza tra quest'ultima, l'istigazione e la propaganda, i giudici proseguirono:

[...] mentre la prima si sostanzia in un'attività che si ripromette di incidere solo sull'intelletto dei destinatari, la istigazione consiste invece in un'espressione del pensiero che sia pure per vie mediate o indirette, tende a stimolare l'altrui volontà per ottenerne uno specifico comportamento. [...] L'apologia si differenzia pure, ancorché in grado minore, dalla figura delle propaganda che il vigente ordinamento punitivo talora considera, nel concorso di particolari elementi, come fattore costitutivo di reato (artt. 272 e 553 c.p.).

Innovativo fu, altresì, l'ulteriore punto di discriminare tra le tre fattispecie che la Corte individuava nel fattore temporale:

L'istigazione tende ad indirizzare l'altrui volontà verso un determinato traguardo, non può che proiettarsi verso il futuro. La propaganda che mira a suscitare nelle altrui coscienze un giudizio favorevole in ordine ad una particolare materia, richiama a cose o uomini del momento. L'apologia, invece, in quanto postula l'adesione ad uno specifico episodio, deve necessariamente riferirsi ad un concreto avvenimento del passato.

Ma forse ciò che più vale erano le motivazioni dei giudici, laddove si evinceva il ricorso ad un giudizio prognostico e prudenziale, più che tecnico-giuridico. Era forte il richiamo al senso della storia, ma soprattutto al modo di intenderla ed "utilizzarla", evitando così di mistificare avvenimenti trascorsi, al solo fine di aizzare le coscienze delle comunità contemporanee.

Concludeva infatti la Corte che l'articolista, per aver definito *glorioso* il fatto criminoso ed *eroici* i suoi protagonisti, palesava una condotta idonea a turbare le altrui coscienze, in quanto la luce attribuita al delitto commesso *sarebbe valsa ad illuminare il sentiero di future battaglie sociali*.

Poiché dunque l'articolista, nell'elogiare l'episodio criminoso già avvenuto, lo faceva spiritualmente proprio, presentandolo nel contempo al pubblico come un'azione gloriosa, feconda di insegnamenti, la condotta in tal modo realizzata si palesava idonea a turbare le altrui coscienze di fronte alla inderogabilità di un particolare precetto pena; onde la piena rispondenza del fatto revocatore allo schema delittuoso contestato<sup>42</sup>.

### **7. la responsabilità del direttore**

Le norme che si occupano dei reati commessi a mezzo stampa (periodica e non periodica) configurano, tra l'altro, la responsabilità del direttore responsabile del giornale, contemperando le esigenze generali e preventive di tutela del mezzo e del suo uso con un principio cardine dell'ordinamento: quello della responsabilità personale.

Il problema si poneva in relazione all'individuazione del soggetto responsabile dello stampato e ad eventuali concorrenti al reato e, particolarmente, nelle ipotesi in cui fosse ignoto l'autore dell'articolo con il quale veniva commesso un reato (diffamazione, vilipendio, truffa).

---

<sup>42</sup> Cass., Sez. un., 18 novembre 1958, in *Il Foro Italiano*, anno 1959, parte seconda, 162. Conformi: Trib. di Roma, 15 gennaio 1958, in *Il Foro Italiano*, anno 1958, parte seconda, 140; Cass., 11 giugno 1957, in *Il Foro Italiano*, Repertorio, anno 1959, nn. 3-4.

Il legislatore aveva, pertanto, reso responsabili dell'uso della stampa, cioè garanti dell'utilizzo non criminoso del mezzo (seppur per ipotesi diverse e non con simili responsabilità), il direttore, il suo vice, l'autore, l'editore, lo stampatore ed il proprietario della testata, edificando, su tali presupposti, la normativa penale di garanzia del codice Rocco prima, della legge 47 del 1948 poi, ed, infine, della legge n. 127 del 1958 di riforma dell'art. 57 c.p.

Disponeva l'art. 3 della legge n. 47/48 che «ogni giornale o altro periodico deve avere un direttore responsabile». La copertura di tale ruolo era, dunque, fondamentale, tanto che le sue responsabilità erano state spesso oggetto di meticolose riflessioni da parte della Consulta, tali da indurre il legislatore a legiferare in materia, per l'adeguamento normativo alle mutate condizioni sociali.

Il codice penale del 1930 stabiliva che, nell'ipotesi di reati commessi a mezzo della stampa periodica, il direttore rispondeva “perciò solo” del fatto. Per la stampa non periodica, lo stesso art. 57 stabiliva una sorta di responsabilità sussidiaria dell'editore (per il caso in cui fosse ignoto o non imputabile l'autore) e dello stampatore (nel caso in cui fosse ignoto anche l'editore)<sup>43</sup>.

Sul punto, notevole è stato il contributo della dottrina, intenta ad adeguare il dettato legislativo in materia di responsabilità alle prescrizioni della Carta.

Dal canto suo, anche la magistratura, come già avvenuto negli anni Quaranta del Novecento, fu chiamata, non di rado, ad esprimersi sull'applicazione delle norme in materia di responsabilità in capo al direttore del giornale. Le pronunce, in particolare, riguardavano la portata e la tipicità della responsabilità del direttore; il suo coinvolgimento per responsabilità diretta e personale, ovvero per responsabilità oggettiva per fatto altrui; l'ampiezza della sua responsabilità, tanto civile quanto penale; la conformità dell'art. 57 c.p. con l'art. 27 Cost.

L'opinione, sia della Suprema Corte che della magistratura di merito, apparve immediatamente univoca sull'intera materia. Secondo la Corte d'Appello di Roma:

L'art. 57 c.p. non configura un'ipotesi di responsabilità obiettiva nei confronti del direttore responsabile del giornale, essendo costui obbligato per legge a controllare le pubblicazioni, obbligo che concreta una volontaria partecipazione ai reati commessi dall'autore degli scritti incriminati<sup>44</sup>.

---

<sup>43</sup> C. FIORE - S. FIORE, *Diritto penale, parte generale*, volume primo, seconda edizione, Torino, 385.

<sup>44</sup> App. di Roma, (senza data), anno 1952, in *Il Foro Italiano*, 2264, n. 106.

Si poneva, sulla stessa scia, la Cassazione, laddove, accuratamente, precisava che:

[...] il principio della responsabilità del direttore di giornale, contenuto nell'art. 57 c.p. non contrasta con la norma dell'art. 27 Cost., poiché esso non configura una ipotesi di responsabilità obiettiva, ma una responsabilità in ogni caso per colpa concretante l'omesso doveroso esame della pubblicazione incriminata<sup>45</sup>.

Si individuava, con chiarezza - ma non esplicitamente -, la legittimità della prescrizione, rivestendola di un fondamento omissivo. Ma è da rilevare come la Corte avesse, già mesi prima, dato lumi del proprio orientamento sulla questione.

In un analogo procedimento dello stesso periodo, il Supremo Collegio aveva avuto modo di chiarire che:

L'art. 13 della legge n. 47 del 1948, con l'art. 57 c.p., secondo cui il redattore responsabile risponde, perciò solo, del reato commesso, non sono in contrasto con la Costituzione della Repubblica, in quanto l'aver l'art. 27 Cost. dichiarato che la responsabilità penale è personale, non significa altro che nessuno può essere chiamato a rispondere in via penale, se non delle proprie azioni, e non anche dei fatti della collettività o semplicemente non propri. Nel caso del redattore responsabile, imputato di diffamazione come sopra non si può parlare di responsabilità per fatti altrui, bensì di responsabilità per fatto proprio, per essere egli venuto meno al dovere di evitare che il reato si commettesse, non impedendo il verificarsi dell'evento che aveva l'obbligo giuridico di impedire<sup>46</sup>.

Gli "Ermellini" avevano già avuto modo di esprimersi con la sentenza del 14 marzo 1951, dalla lettura della quale si apprendeva della giacenza in Parlamento di un disegno di legge, rivolto a modificare, fra l'altro, l'art. 57 c.p.:

Il fatto del direttore o del redattore responsabile di un periodico si concreta in un reato omissivo giacché egli risponde proprio in quanto direttore o redattore responsabile, ed in quanto, come tale, obbligato giuridicamente ad im-

---

<sup>45</sup> Cass., 21 novembre 1951, in *Il Foro Italiano*, vol. LXXV, 2263, n. 105. Conformi: App. di Roma, 11 marzo 1951, in *Il Foro Italiano*, vol. LXXIV, 2044, n. 26; App. di Brescia, 23 gennaio 1951, in *Il Foro Italiano*, vol. LXXIV, p. 2044, nn. 27 e 28.

<sup>46</sup> Cass., 26 ottobre 1951, in *Il Foro Italiano*, vol. LXXV, 2264, nn. 110 e 111.

pedire l'evento. Conseguentemente, la responsabilità del direttore o del redattore responsabile, concretandosi in una responsabilità diretta per fatto proprio, non solo aderisce ai principi fondamentali del nostro sistema positivo, ed all'orientamento della riforma in corso del c.p., ma sostanzialmente concorda in pieno con l'art. 27 della Costituzione. Né esiste alcuna incompatibilità tra le norme contenute nella legge 8 febbraio 1948, n. 47, e il precetto di cui all'art. 57 n. 1 c.p., precetto che conserva piena efficacia pur dopo la regolamentazione data a tutta la materia della stampa con la legge suddetta<sup>47</sup>.

Pare quantomeno inopportuno che dalla motivazione di una sentenza si fosse posta, a giustificazione della stessa, il richiamo ad un d.d.l. parlamentare; tanto più se si fosse assunto il principio *iura novit curia* tra i capisaldi dell'ordinamento giudiziario.

Sta di fatto, che, a tale pronuncia, presto si uniformarono le Corti di merito. Ne sia, di esempio, la sentenza del Tribunale di Cremona del 24 luglio 1951:

Per i reati consumati a mezzo della stampa periodica, il direttore responsabile è chiamato a rispondere personalmente non per un fatto altrui, ma per una propria azione colposa *culpa in vigilando o in eligendo*. L'art. 57 c.p. non può quindi dirsi incompatibile col principio della responsabilità personale, accettata dalla nostra Costituzione, né con i principi fondamentali della causalità materiale o psichica. Al direttore responsabile è pertanto applicabile il capoverso dell'art. 40 c.p., sennonché l'art. 57 c.p. parifica, *quoad poenam*, il suo fatto colposo col fatto doloso suo o dell'autore della pubblicazione<sup>48</sup>.

Negli anni successivi, la Cassazione ha continuato l'opera tanto di 'corteggiamento' quanto di 'persuasione' del Legislatore<sup>49</sup>, affinché si provvedesse ad una riscrittura delle norme in questione, tenendo conto dei mutati orientamenti giurisprudenziali, ma soprattutto della sopravvenuta Costituzione. Fu opera infruttuosa, in quanto il Legislatore opererà a riformare organicamente la materia, solo in seguito alla pronuncia della Corte Costituzionale, intervenuta, di lì a pochi anni, per tamponare lo stallo normativo.

---

<sup>47</sup> Cass., 14 marzo 1951, in *Il Foro Italiano*, vol. LXXIV, 2044, nn. 23 e 25.

<sup>48</sup> Trib. di Cremona, 24 luglio 1951, in «Foro Italiano», Repertorio, vol. LXXIV, p. 2044, nn. 30-32. Conformi: Trib. di Milano, 15 giugno 1950, in *Il Foro Italiano*, Repertorio, vol. LXXIV, 2044, n. 34; App. di Napoli, 16 febbraio 1955, in *Il Foro Italiano*, parte prima, 787; Cass., pen., 25 luglio 1953, in *Il Foro Italiano*, Repertorio, n. 8.

<sup>49</sup> Sul punto si confrontino: Cass., 25 giugno 1953; Cass., 24 marzo 1953; Cass., 20 maggio 1953. Tutte in *Il Foro Italiano*, Repertorio, vol. LXXVI, anno 1953, 2226, nn. 8-10.

È con la pronuncia n. 3 del 1956, relativa alla questione di compatibilità costituzionale dell'art. 57 c.p. e dell'art. 3 della legge 47/48, che la Consulta emetteva una prima sentenza interpretativa di rigetto tesa, da un lato, a fare salva la norma vigente, dall'altro, a fornire una interpretazione costituzionalmente orientata dell'istituto, leggendo in esso una ipotesi di *culpa in vigilando*, e quindi di responsabilità per fatto colposo. In particolare, la Consulta pronunciò una tipica “sentenza monito”, con la quale, pur dichiarando infondata la questione di legittimità costituzionale, espresse l'auspicio di un pronto intervento riformatore del Legislatore, volto a far luce sulle difficoltà interpretative della norma, in relazione al mutato quadro legislativo costituzionale<sup>50</sup>.

Inevitabili riflessi ebbe, altresì, l'altalenante dottrina, dimostratasi concorde solo nel definire “anomala” la responsabilità di cui all'art. 57 c.p.: «Trattavasi di una responsabilità anomala: secondo alcuni per fatto altrui o di posizione, derivante dal solo fatto di essere direttore. Secondo altri, per fatto omissivo proprio, ma oggettiva. Secondo altri ancora, per culpa in vigilando, dovuta alla inosservanza dell'obbligo di controllo cui il direttore era tenuto per il solo fatto di essere tale e sempre che egli avesse la concreta possibilità di adempierlo»<sup>51</sup>.

Sul rapporto tra le due norme in oggetto si pronunciarono i giudici costituzionali:

La soluzione del quesito varrà tanto per l'art. 57 n. 1 c.p., quanto per l'art. 3 della legge sulla stampa 48/47, il quale, pur limitandosi ad affermare (alla stessa guisa dell'art. 1 della legge 3 dicembre 1925 n. 2307) che “ogni periodico deve avere un direttore responsabile”, senza specificare ulteriormente la natura e la estensione del concetto di responsabilità del direttore di un periodico, con la menzione della formula “direttore responsabile” si ricollega alla regolamentazione giuridico-penale che di questa figura esibisce appunto l'art. 57 n. 1 c.p.

Nella sentenza, la Corte fu chiamata a pronunciarsi sulla presunta responsabilità oggettiva del direttore, sganciata quindi dall'accertamento dell'effettivo esercizio, da parte dello stesso, dei poteri di controllo sulla correttezza dei contenuti informativi della sua pubblicazione. In sostanza, alla Corte fu richiesto di esprimersi sul quesito se la figura dell'art. 57, comma 1, rappresen-

<sup>50</sup> Sul punto cfr. F. ABRUZZO, *Il direttore responsabile nel contratto giornalistico: leggi e giurisprudenza*, in *Altalex quotidiano d'informazione giuridica*, n. 2844 del 27 aprile 2010.

<sup>51</sup> F. MANTOVANI, *Diritto Penale, parte generale*, quinta edizione, Padova, 2007, 384.

tasse un caso di responsabilità personale oppure di responsabilità per fatto altrui (compatibilmente con l'art. 27 Cost.)<sup>52</sup>.

Il direttore del periodico risponde per fatto proprio, per lo meno perché tra la sua omissione e l'evento c'è un nesso di causalità materiale, al quale si accompagna sempre un certo nesso psichico (art. 40 c.p.) sufficiente, come è opinione non contrastata, a conferire alla responsabilità il connotato della personalità. Né, inoltre, l'art. 57 così interpretato, vieta che la responsabilità del direttore di un giornale venga meno tutte le volte in cui il caso fortuito o la forza maggiore, il costringimento fisico o l'errore invincibile (artt. 45, 46 e 48 c.p.) vietino di affermare che l'omissione sia cosciente e volontaria (art. 42 c.p. 1. co.), nessuna ragione imponendo che questi principi generali e di rigorosa osservanza trovino in questo caso sbarrato l'ingresso alla loro puntuale applicazione.

Nelle more della decisione, la Corte partiva da una doverosa correlazione storico-funzionale tra il gerente (figura propria dell'Editto del 1848) ed il direttore responsabile, definito «persona di particolare esperienza e capacità professionali, fornita di poteri illimitati e, per quello che attiene alla pubblicazione di notizie, interpretazioni e commenti, sottratta ad ogni controllo», per giungere, poi, a sancire la non incostituzionalità degli articoli in oggetto, se rapportati all'art. 27 Cost., fermo restando l'auspicio di una imminente revisione del testo dell'art. 57 c.p.

Ed ecco le parole chiarificatrici della Consulta:

D'altra parte, un'autorevole giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato che la responsabilità del direttore di un periodico è fondata sulla colpa, ed ha giustificato per tale via la compatibilità dell'art. 57 col dettato della norma costituzionale. La Corte, pur ritenendo di potere e di dovere interpretare con autonomia di giudizio e di orientamenti [...], non può non tenere il debito conto di una costante interpretazione giurisprudenziale che conferisce al precetto legislativo il suo effettivo valore nella vita giuridica, se è vero, come è vero, che le norme sono non quali appaiono proposte in astratto, ma quali sono applicate nella quotidiana opera del giudice [...]. Tuttavia la Corte non può non rilevare le difficoltà che il testo dell'art. 57 offre ad un'interpretazione di questa sorta [e pertanto fa ] salva la revisione del testo

---

<sup>52</sup> Sul punto cfr. R. RAZZANTE, *Manuale di diritto dell'informazione e della comunicazione*, cit., 68; M.R. ALLEGRI, *La disciplina della stampa, evoluzione storica e normativa*, cit., 18.

dell'art. 57 n. 1 c.p. al fine di renderlo anche formalmente più adeguato alla norma costituzionale. [Ed ancora] il direttore del periodico risponde per fatto proprio, per lo meno perché tra la sua omissione e l'evento c'è un nesso di causalità materiale al quale si accompagna sempre un certo nesso psichico (art. 40 c.p.) sufficiente, com'è opinione non contrastata, a conferire alla responsabilità il connotato della personalità.

Limpido il pensiero della Corte che non disdegnava di riconoscere, quantomeno in un'ottica di teoria generale, l'indispensabile ruolo della magistratura nel prender parte al fenomeno quotidiano del farsi giuridico. Altrettanto chiara era la manifestazione dell'avvertita incoerenza di ciò che l'art. 57 è in grado di tipizzare alla luce dei precetti costituzionali<sup>53</sup>.

Accogliendo l'invito della Corte, il Parlamento varò l'auspicata riforma, il 4 marzo 1958, con la legge n. 127<sup>54</sup> volta a rielaborare il testo degli artt. 57 e 58 c.p. ed introdusse due nuove disposizioni: gli artt. 57 bis e 58 bis<sup>55</sup>.

Pertanto, il direttore risponderà del reato solo se abbia omesso il controllo sulle pubblicazioni e sempre che il controllo sia prevedibile ed evitabile, con esclusione di colpa in caso di evento fortuito, forza maggiore, costringimento fisico o errore invincibile.

---

<sup>53</sup> Nell'occasione si chiariva, inoltre, che la figura del direttore responsabile aveva portata e contenuti diversi rispetto a quella del gerente responsabile di cui all'art. 41 dell'Editto sulla stampa, di conseguenza, anche responsabilità diverse, e che la sostituzione del gerente con quella del direttore aveva comportato l'attribuzione delle responsabilità della pubblicazione ad una persona di particolare esperienza e capacità professionali. Il tutto aveva comportato una radicale trasformazione del sistema di distribuzione delle responsabilità, escludendo che il comportamento omissivo del direttore avesse potuto integrare un'ipotesi di responsabilità per fatto altrui. Sul punto cfr. M. CUNIBERTI, *Professione di giornalista e ordine professionale*, in *Percorsi di diritto dell'informazione*, seconda edizione, Torino, 2006, 177-178.

<sup>54</sup> Il nuovo articolo 57 c.p. ha, nel corso degli anni, "superato" in diverse occasioni il vaglio di Costituzionalità. In una prima sentenza, la n. 42 del 4-20 gennaio 1977 e successivamente con le sentenze: n. 168 del 19-22 ottobre 1982; n. 198 del 18 novembre 1982. Il novellato art. 57 c.p., peraltro oggi vigente, sottopone il comportamento del direttore ad una responsabilità per fatto omissivo e concorrente con quella dell'autore della pubblicazione: un reato colposo e non una forma di responsabilità oggettiva, in quanto il mancato impedimento dell'evento (reato commesso a mezzo stampa) deve essere certamente non voluto, ma comunque attribuibile alla colpa del direttore (omissione di sorveglianza, comportamento comunque omissivo).

<sup>55</sup> Nonostante la chiara formulazione del riformato art. 57, la Consulta è stata investita in altre occasioni del giudizio di legittimità costituzionale sulla norma. Con la sent. n. 44 del 30 giugno 1960, la Corte ha negato che i poteri di controllo attribuiti al direttore possano configurare una forma di censura e, come tale, in contrasto con la previsione dell'art. 21 Cost. Con la sent. n. 198 del 24 novembre 1982, la Corte è ritornata sul tema rigettando una serie di questioni relative alle funzioni del direttore di un grande giornale ed all'effettiva possibilità da parte dello stesso di esercitare il controllo sulle pubblicazioni, chiarendo che la responsabilità, così come formulata dall'art. 57 c.p., non prescinde comunque dall'accertamento della colpa in concreto e dalla possibilità di verificare il nesso di causalità tra omesso controllo ed evento lesivo. Sul punto cfr. M. CUNIBERTI, *La responsabilità del direttore*, cit., 180.

### 8. La corresponsabilità tra il direttore, il proprietario e l'editore

La figura del direttore responsabile è stata oggetto di diverse regolamentazioni, ciascuna volta a disciplinarne un ambito specifico: la legge 633/41 sul diritto d'autore, la legge n. 47/48 sulla stampa (artt. 3 e 5), la legge n. 69/63 sull'ordinamento professionale (art. 46), il c.p. art. 57, il Contratto Nazionale di lavoro giornalistico che ha forza di legge in virtù del D.P.R. 135/61.

Con riferimento alle previsioni codicistiche è bene precisare che la responsabilità in parola, oltre che dall'art. 57 c.p., discende anche dall'art. 110 c.p. (rubricato "Pena per coloro che concorrono nel reato").

Già negli anni '50 si assegnava alla figura del direttore una posizione di sicura preminenza nell'ambito redazionale, forte non solo delle funzioni e delle responsabilità che la legge sulla stampa gli attribuiva, ma anche dei poteri riconosciutigli dal Contratto Nazionale di lavoro giornalistico. Era una figura dotata di ampi compiti di controllo e poteri di "censura" sul contenuto degli scritti da pubblicare, tra i quali spicca la facoltà di sostituirsi ai giornalisti o redattori per modificare il contenuto di una notizia, quando in essa si fosse ravvisata una fattispecie integrante il reato di diffamazione.

Si doveva, perciò, riconoscere al direttore una responsabilità bifronte: per un versante, a titolo di concorso (110 c.p.), per aver approvato la pubblicazione dell'articolo giornalistico incriminato, nonostante la percezione, da parte sua, delle potenzialità offensive dello scritto o di alcuna delle espressioni contenute nel testo; per l'altro, per fatto proprio, per aver omesso di esercitare il controllo dovuto (art. 57 c.p.).

Non va poi dimenticato che la figura del direttore, per la tipicità delle funzioni, è spesso legata a quelle del proprietario del giornale, dell'editore e dello stampatore con i quali è chiamato a condividere le responsabilità penale, civile e deontologica<sup>56</sup>.

Ciò rileva tanto più nei periodi di "incertezza" normativa, come accaduto nella seconda metà degli anni '50, vale a dire, nel periodo di *vacatio* intercorso tra la pronuncia costituzionale n. 3/56 e la legge di riforma n. 125/58.

Il direttore, come già visto, rispondeva di omesso controllo sul contenuto del giornale (considerato sia unitariamente che in ogni singola sua parte) quando non impediva che con il mezzo della pubblicazione fossero stati commessi

---

<sup>56</sup> La figura del proprietario del giornale o del periodico è definita dall'art. 4 della legge 47/48. L'editore è colui che assume il rischio dell'impresa giornalistica la cui produzione è diretta alla creazione e vendita del prodotto stampato; è quindi il proprietario materiale dell'impresa giornalistica. Egli può essere anche persona diversa dallo stampatore.

reati. Se condannato in sede penale, il direttore rispondeva civilmente con l'autore dell'articolo incriminato e, in solido, con il proprietario della pubblicazione e con l'editore (art. 11 legge sulla stampa).

Il c.p. all'art. 57, letto in comb. disp. con l'art 7 delle legge 633/41 e con l'art. 6 del c.c.n.l. dei giornalisti, dava al direttore responsabile il potere di controllare gli articoli, le rubriche delle lettere, le inserzioni e i testi pubblicitari per poter esercitare efficacemente il potere di valutare ed, eventualmente, "censurare" ciò che, a suo giudizio, avrebbe potuto rappresentare un fatto delittuoso foriero di lesione di altrui diritti. La sua, quindi, era una posizione decisiva in merito alla pubblicazione delle notizie: costituiva il punto di riferimento professionale e morale per i giornalisti della sua testata.

Fin dalle prime applicazioni della norma (qui il riferimento è all'originario art. 57 c.p.) la magistratura ritenne che:

È irrilevante che il gerente responsabile di un giornale assuma di aver ignorato il contenuto delle pubblicazioni apparse sul giornale stesso, rispondendone ugualmente a sensi dell'art. 57 c.p.<sup>57</sup>

La responsabilità, di cui si discute, coinvolgeva l'autore della pubblicazione, per la paternità dello scritto, il direttore o vice direttore, per l'omesso controllo, ma l'azione dell'offeso, spesso, si spingeva, con la costituzione di parte civile (art. 185 n. 2 c.p.), a reclamare il risarcimento del danno, patrimoniale e non, anche al proprietario della pubblicazione e all'editore (art. 11 legge sulla stampa): una responsabilità solidale (art. 2055 c.c.) che estende l'obbligazione civile del reato dal soggetto che ha direttamente commesso il fatto ad altri soggetti ritenuti corresponsabili.

La *ratio* della corresponsabilità tra tali figure risiede, da una parte, nell'assunzione del rischio d'impresa (proprietario ed editore), dall'altra, nel principio dell'equa distribuzione del danno tra soggetti che hanno, comunque, tratto profitto dalla condotta dannosa (pubblicazione dello scritto diffamatorio)<sup>58</sup>.

Si mostrano significative due pronunce dalle quali è dato evincere sia il fondamento che la *ratio* della corresponsabilità giornalistica:

Il direttore responsabile di una pubblicazione periodica risponde per tale sua qualità in una con l'autore della pubblicazione per aver trascurato di elimina-

---

<sup>57</sup> Tribunale di Roma, 26 luglio 1948, in «Foro Italiano», Repertorio, vol. LXXII, p. 1598, n. 41.

<sup>58</sup> R. RAZZANTE, *Manuale di diritto dell'informazione e della comunicazione*, cit., 52.

re o far eliminare dalla pubblicazione quanto nella specie contrario alla pubblica decenza<sup>59</sup>.

Il direttore responsabile e l'editore di un periodico rispondono dei danni derivanti dall'illecito civile commesso attraverso il periodico da loro rispettivamente diretto ed edito<sup>60</sup>.

In particolare, sugli obblighi dell'editore, una sentenza del Tribunale di Roma:

L'art. 11 legge sulla stampa dell'otto febbraio 1948, n. 47, applicava le norme comuni in tema di responsabilità per atto illecito contenute nell'art. 2049 c.c., adattandole alla particolare materia e vincolando, nel caso di pubblicazioni periodiche, la solidarietà del proprietario con quella dell'esercente l'impresa, ove quest'ultimo fosse stata persona diversa dal primo<sup>61</sup>.

Come detto, l'autore dell'articolo era civilmente responsabile, unitamente all'editore e al proprietario del giornale, per i reati commessi col mezzo della stampa, qualora l'articolo avesse travalicato i limiti della corretta cronaca, per l'esposizione suggestionante, per le forme non obiettive, per la equivoca esposizione dei fatti o per la negatività in cui è posta la dignità della persona diffamata dall'articolo.

Gli stessi condividevano la responsabilità civile con il direttore del giornale; tutti erano obbligati, per l'intero, nei confronti del danneggiato, ai sensi dell'art. 1292 c.c., con diritto di regresso nei rapporti interni con gli altri coobbligati, secondo la gravità delle rispettive colpe e le conseguenze che ne fossero derivate. E fu la Suprema Corte ad evidenziare una serie di particolari riferibili alla fattispecie delittuosa capaci di generare, nell'esercizio del diritto di cronaca, conseguenze di natura penale e civile:

Essenziale è che il fatto divulgato sia vero e non semplicemente opinato come vero. [...] Anche il condannato per gravissimi delitti può essere soggetto passivo di diffamazione, essendo la reputazione tutelata tanto nel senso positivo di stima che una persona si è acquistata presso gli altri per i suoi meriti, quanto nel senso negativo [...]. Non è possibile escludere a priori, in considerazione dei precedenti penali dell'offeso, l'esistenza di un danno ingiusto quando

---

<sup>59</sup> Cass., 24 marzo 1953, in «Foro Italiano», Repertorio, vol. LXXVI, 2226, n. 9.

<sup>60</sup> Trib. di Roma, 26 febbraio 1953, in «Foro Italiano», Repertorio, vol. LXXVI, 1598, n. 11.

<sup>61</sup> Trib. di Roma, 4 giugno 1951, in «Foro Italiano», Repertorio, vol. LXXIV, 2045, n. 29.

l'alterazione del fatto vero o l'attribuzione del fatto non vero siano soltanto colpose, nessuna eccezione contenendo al riguardo l'art. 2043 c.c. [...]. All'uopo la dichiarazione di volontà, da parte del danneggiato, di porre a fondamento della pretesa l'accertamento degli estremi del reato, è sempre implicita nella richiesta di risarcimento dei danni morali.

Ed ancora, secondo la Corte d'Appello di Napoli:

Il direttore del giornale è responsabile anche civilmente per i danni arrecati dalla pubblicazione di scritti altrui nel periodico da lui diretto<sup>62</sup>.

Chiarificatore è il quadro offerto dal Tribunale di Roma che, partendo dalla nozione di responsabilità aquiliana, ne esplicava l'applicazione all'attività giornalistica, delineandone, altresì, i limiti esterni ed interni:

La responsabilità civile del giornalista è sempre condizionata ad un comportamento doloso o colposo del medesimo, pertanto non è mai ipotizzabile allorché nell'esercizio del diritto di cronaca egli rimanga nell'ambito di una narrazione critica obiettiva, aderente alla verità dei fatti quali sono appresi nel momento del loro verificarsi. [...] Ciò premesso, osserva il collegio, che in tema di responsabilità per fatto illecito (art. 2043 e ss. c.c.) è norma generale che l'obbligazione legale risarcitoria avente la funzione di reintegrare il patrimonio del danneggiato debba sempre innestarsi su un comportamento doloso o colposo dell'agente, nel senso che non vi è obbligo di risarcimento quando il fatto produttivo del danno non sia imputabile al soggetto a titolo di dolo o di colpa. Tale principio, che si richiama alla distinzione tra delitti e quasi delitti prevista dall'abrogato codice, comporta diverse eccezioni ogni qual volta l'esistenza di un danno risarcibile consegue in rapporto di causalità a fatti non antiggiuridici [...] da cui fa discendere ugualmente l'obbligo del risarcimento, non a titolo di sanzione ma, unicamente per compensare il soggetto dell'interesse sacrificato. [...] Ove poi si tenga conto che la funzione della stampa non si esaurisce nella semplice narrazione di fatti, ma comporta la elaborazione delle notizie attraverso commenti e interpretazioni diretti a inquadrare i fatti nella loro luce storica e ambientale, sarà agevole individuare i limiti cui essa soggiace nel rispetto della verità dei fatti riferiti e nell'obbligo di astenersi da svisamenti o illazioni arbitrarie che possano ledere un interesse giuridicamente tutelato. [...] Occorre soggiungere però che quel che

---

<sup>62</sup> App. di Napoli, 16 febbraio 1955, in *Il Foro Italiano*, anno 1955, 787.

l'ordinamento esige non è l'assoluta rispondenza al vero della notizia; così non è la rigorosa esattezza di essa che mette al coperto da responsabilità il cronista che ne faccia oggetto di commenti o titoli ingiustificati. L'opinione pubblica ha necessità di essere informata al più presto degli avvenimenti e tale interesse l'ordinamento riconosce, purché nei limiti in cui la notizia si presti alla diffusione e interessi la collettività<sup>63</sup>.

Quello che si evince dalla motivazione è un *vademecum* etico-professionale; è quasi un codice deontologico volto a limitare i soprusi realizzati in nome dell'art. 21 Cost., a danno delle altre libertà fondamentali costituzionalmente garantite; è quasi un'anticipazione del *decalogo* che stilerà circa trent'anni più tardi la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 5259/84: paragone che ci pare d'obbligo, non solo alla luce dei contenuti della presente pronuncia, bensì considerando l'aria di "rinnovamento primaverile" che ispira la Corte capitolina già a metà degli anni '50<sup>64</sup>.

## 9. Il limite del buon costume

Il sesto comma dell'art. 21 Cost. dispone sull'unico limite esplicito all'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero: «Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni».

Se chiara ed immediata risulta, fin dalla prima lettura, l'intenzione dei Costituenti di voler porre una limitazione alle manifestazioni del pensiero contrarie al "comune sentire" in materia di costume e di comportamenti sessuali (e non), parecchi sono risultati, invece, i contrasti in dottrina e in giurisprudenza sulla portata del predetto limite<sup>65</sup>.

---

<sup>63</sup> Trib. di Roma, 30 marzo 1957, in *Il Foro Italiano*, parte prima, 186.

<sup>64</sup> Conferma ne viene dal commento a firma del Prof. Giovanni Pugliese che, dalle pagine de *Il Foro Italiano*, chiariva come tale sentenza faccia *pendant* con altre del medesimo periodo (tra le tante cfr. Cass., 23 aprile 56 e Trib. di Roma 23 maggio 1957), volte a riconoscere l'ormai "maturo" diritto di cronaca (seppur bilanciandolo con il rispetto della persona, sia come singolo che in comunità).

<sup>65</sup> La dottrina ha utilizzato diverse formule per definire il concetto di buon costume. Talvolta, ne ha riferita l'interpretazione al contenuto ed all'estensione della morale, talaltra, ha fatto riferimento alla morale pubblica, altre volte, si è parlato di sentimento etico normale, oppure di esigenze etiche della coscienza morale collettiva. Nell'interpretazione più attuale si è, invece, cercato di inquadrare e definire il concetto in relazione al quadro storico-sociale. Un'interpretazione restrittiva è stata fornita da R. DE RUGGIERO, in *Istituzioni di Diritto civile*, Messina-Milano, 1934, prima ed., 46. L'A. ne ha riferito la portata all'insieme delle ipotesi di contrasto con i principi della morale sessuale e familiare. Quest'ultima interpretazione è stata costantemente respinta dalla giurisprudenza che ha inteso invece, fin dal primo momento, estendere il concetto del buon costume alla vita ed ai problemi del comune

Il concetto di buon costume, la sua valenza sociale, etica e comportamentale, la sua portata in relazione ai cambiamenti culturali che hanno caratterizzato la nostra società negli ultimi cinquant'anni e l'interpretazione del suo significato correlato alle diverse fattispecie, cui è stato di volta in volta riferito, hanno lungamente impegnato la magistratura costituzionale ed ordinaria.

La indeterminatezza del concetto giuridico in oggetto fa sì che la sua nozione e la sua portata siano interamente rimesse all'interprete, per garantire la elasticità e l'adattabilità delle norme al cambiamento del tessuto sociale. Il "Legislatore costituente", in altri termini, ha consapevolmente attribuito agli interpreti (nel caso Magistratura e Legislatore ordinario) la possibilità di "adattamento" del principio al tempo storico al fine di assicurare flessibilità al sistema.

Nelle sue prime valutazioni la Corte di cassazione ha ritenuto:

[...] immorali i negozi contrari a quei principi etici che costituiscono la morale sociale, in quanto ad essi uniformi il suo comportamento la generalità delle persone corrette, di buona fede e di sani principi in un determinato ambiente e in una determinata epoca<sup>66</sup>.

Si comprende come il riferimento attenga non ad una élite di soggetti aventi comportamenti, principi ed un'etica superiore, ma alla coscienza morale dell'uomo medio. In sede di merito l'orientamento fu ripreso dal Tribunale di Milano, che affermò la necessità di discutere di moralità avendo riguardo del:

[...] comune sentimento medio della comunità nazionale; inteso, quest'ultimo, come il sentimento e la sensibilità di chi vive, con sano equilibrio nella società del suo tempo<sup>67</sup>.

D'altra parte, questo filone interpretativo aveva già attratto l'attenzione della Corte d'Appello di Roma, intenta a determinare il campo d'applicazione

---

sentire della società nel momento storico di riferimento. Sul punto cfr. Cassazione, sent. n. 1552 del 17 giugno 1950, in *Il Foro Italiano* 1951, parte prima, lett. C, n. 185; conformi: Cass., n. 825 del 21 marzo 1965 e Cass., n. 234 del 16 febbraio 1960. Il tema è ampiamente trattato in A. BARALE, in *Il contenuto del buon costume nell'ordinamento di diritto privato. Una riflessione sui rapporti tra morale e diritto*, in [www.solfano.it](http://www.solfano.it).

<sup>66</sup> Cass., sent. n. 1552 del 17 giugno 1950, in *Il Foro Italiano*, parte prima, lett. C., n. 185.

<sup>67</sup> Trib. di Milano, sent. del 13 aprile 1966, in *Il Foro Italiano*, anno 1966, seconda parte, lett. C., n. 265.

dell'art. 15 della legge n. 47/48. La norma rubricata "Pubblicazioni a contenuto impressionante o raccapricciante", prevedeva che:

Le disposizioni dell'art. 528 c.p. (Pubblicazioni e spettacoli osceni) si applicano anche nel caso di stampati i quali descrivano o illustrino, con particolari impressionanti o raccapriccianti, avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari, in modo da poter turbare il comune sentimento della morale o l'ordine familiare o da poter provocare il diffondersi di suicidi o delitti<sup>68</sup>.

Nel merito, la Corte così sentenziava:

Anche la pubblicazione di sole fotografie può integrare il delitto previsto dall'art. 15 legge sulla stampa quando ne ricorrano gli estremi. La morale la cui possibilità di turbamento è uno dei caratteri del delitto in questione non va intesa solo come morale relativa ai rapporti sessuali, ma in senso più ampio, in rapporto a una considerazione d'ordine pubblico, che trascende il più ristretto criterio del buon costume. La esatta portata dell'art. 15 legge sulla stampa va determinata nell'ambito dei principi costituzionali; non basta il riferimento a qualsiasi fatto immorale, ma occorre un'immoralità particolarmente ripugnante, un'immoralità, per così dire, qualificata. Non costituisce il delitto in questione la pubblicazione delle fotografie di "Piazzale Loreto" che si staccano dalla scena dei fatti di cronaca e si inquadrano in un panorama storico che dà loro una coloratura tutta speciale<sup>69</sup>.

Mentre, l'anno precedente, il Tribunale capitolino aveva affermato che:

Risponde del delitto di cui all'art. 15 della legge 8 febbraio 1948 n. 47, chi pubblica fotografie di massacri di fascisti avvenuti al nord nel periodo della liberazione<sup>70</sup>.

---

<sup>68</sup> A completamento del tema, si riporta per inciso, parte del testo dell'art. 14 legge 47/48 relativo alle pubblicazioni destinate all'infanzia o all'adolescenza: «Le disposizioni dell'art. 528 c.p. si applicano anche alle pubblicazioni destinate ai fanciulli ed agli adolescenti, quando, per la sensibilità e impressionabilità ad essi proprie, siano comunque idonee a offendere il loro sentimento morale od a costituire per essi incitamento alla corruzione, al delitto o al suicidio».

<sup>69</sup> App. di Roma, 19 giugno 1952, in *Il Foro Italiano*, Repertorio, anno 1952, vol. LXXV, 2261, nn. 49, 50, 51.

<sup>70</sup> Trib. di Roma, 17 dicembre 1951, in *Il Foro Italiano*, Repertorio, vol. LXXV, 2261, n. 46.

Sulla stessa scia, si pose il Tribunale di Napoli, con due pronunce emesse a pochi mesi di distanza l'una dall'altra. La prima, datata 27 settembre:

Una pubblicazione, per essere incriminabile, deve contenere la narrazione dell'avvenimento con particolari impressionanti e raccapriccianti esposti in modo da rilevare, nell'autore, un senso di compiacimento o di adesione. Se alla pubblicazione di fotografie di suicidi si pongono per cornice articoli ad esse inerenti, che sono un inno ai valori morali ed agli affetti della famiglia e richiamano, con esaltazione, al culto dei sentimenti etici e sociali, non può dirsi che le fotografie, dal modo come sono riprodotte, offendano il sentimento morale, diffondendo il suicidio; pertanto, il responsabile della pubblicazione non commette il reato previsto dall'art. 15 della citata legge sulla stampa<sup>71</sup>,

la seconda, del 12 dicembre:

L'art. 15 legge sulla stampa ha un carattere generale rispetto alla norma speciale contenuta nell'art. 14 della legge di pubblica sicurezza in quanto, con la sua più particolareggiata trattazione, comprende tutti i casi di pubblicazioni impressionanti e raccapriccianti; pertanto deve ritenersi che, regolando tutta la materia ex novo esso abbia implicitamente abrogato l'art. 14 legge di p.s.<sup>72</sup>.

Va, peraltro, rilevato come alla Corte Costituzionale fosse stato spesso chiesto di pronunciarsi su manifestazioni di pensiero, eventi e comportamenti per verificarne la corrispondenza alla libertà espressa nell'art. 21 Cost. o il contrasto con il divieto proclamato nello stesso articolo<sup>73</sup>.

Nel corso degli anni la Consulta ha affinato il suo pensiero proponendo una "definizione evolutiva" del buon costume, leggendo la norma riflessa nella tipicità storica della società del momento: un'interpretazione, a dire il vero "elastica", rispettosa del sentimento sessuale, morale e sociale del tempo e della situazioni oggetto di valutazione, adatta ad interpretare le regole culturali e di relazione del tempo storico di riferimento.

---

<sup>71</sup> Trib. di Napoli, 27 settembre 1951, in *Il Foro Italiano*, Repertorio, anno 1951, vol. LXXIV, 2038, nn. 20 e 21.

<sup>72</sup> Trib. di Napoli, 12 dicembre 1951, in *Il Foro Italiano*, Repertorio, vol. LXXV, 2260, n. 47.

<sup>73</sup> R. RAZZANTE, *Manuale di diritto dell'informazione e della comunicazione*, cit., 39 e 40.